

La Corte di Palermo, al riguardo, ha considerato anche gli attentati indicati dalla difesa ed ha, non illogicamente, ritenuto che i primi tre episodi fossero conseguenti ad una lotta di mafia per il predominio locale, mentre i restanti consistevano in fatti di micro criminalità, estranei ad intimidazioni mafiose e solo *“tre sporadici casi tra il 1993 ed il 1995 non possono costituire (a fronte dei circa 300 cantieri) espressione di concreta, attuale e persistente minaccia” limitativa di libertà*”.

Conseguentemente, la doglianza difensiva tendente a prospettare che il *“trattamento”* riservato all'imprenditore Aiello da parte dei vertici mafiosi non era privilegiato, è del tutto infondata e si sostanzia, peraltro, in una censura in punto di fatto in quanto prospetta una diversa lettura dei dati processuali. Né la rispondenza delle valutazioni probatorie può essere oggetto di analisi ai fini del riconoscimento del vizio del travisamento del fatto, vizio che può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità in quanto inquadrabile nelle ipotesi di cui all'art. 606 lett. e cod. proc. pen.; l'accertamento di detto vizio richiede pertanto la dimostrazione da parte del ricorrente della avvenuta rappresentazione al giudice di merito degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come gli elementi siano stati valutati (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207945). Il giudizio di legittimità ha per oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati della interpretazione delle prove costituenti i fondamenti della decisione siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. I 10.2.000 n. 94, c.c. 10.1.00, rv. 215336; Cass. II 20.9.94 n. 3695, c.c. 13.9.94, rv. 198818). Nella concreta fattispecie, il ricorrente ritiene che il trattamento riservato con il pagamento in Bagheria di una cifra fissa e non corrispondente all'entità dei lavori preventivamente comunicati non sia un trattamento di favore che gli consenti, a differenza di altri, (ovviamente esclusi da quel mercato), una posizione

monopolista. La censura si palesa meramente assertiva avendo il giudice di merito accertato che le condizioni di pagamento della "messa a posto" riservate ad Aiello erano esclusivamente conseguenza del rapporto privilegiato stretto con gli esponenti della famiglia di Bagheria, che lo tutelavano direttamente impedendo contatti ed intromissioni delle singole cosche nel cui territorio apriva strade interpoderali. In proposito, i Giudici di merito hanno richiamato le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Brusca Giovanni e La Barbera Gaetano i quali, entrambi, *"hanno confermato che proprio in occasione delle esecuzione delle opere di realizzazione di strade di penetrazione agraria in Altofonte, il primo direttamente dal Provenzano ed il secondo dagli altri componenti della consorteria criminale, avevano ricevuto segnalazioni dirette a tutelare i cantieri e le imprese Aiello da possibili attentati o richieste provenienti da "Cosa Nostra". Il Brusca, in particolare, ricordava di aver ricevuto diverse segnalazioni provenienti dal Provenzano in persona che gli raccomandava le imprese Aiello con riguardo alle strade agrarie realizzate nel territorio di Altofonte e che lo ammonivano a non richiedere all'imputato, direttamente o indirettamente, ulteriori somme di denaro, oltre quelle dallo stesso dovute ad importo fisso"* (pag. 315 sent. Il grado).

Trattasi di dichiarazioni che riscontrano in pieno quanto sostenuto dal Giuffré circa *"il legame che l'imprenditore aveva con il capomafia il quale lo considerava una pedina fondamentale del suo sistema di potere ed era assai interessato alla realizzazione delle cliniche in Bagheria"*, come aveva riferito al Giuffré lo stesso Provenzano con il quale egli era in stabile contatto (pag. 320 sent. impugnata).

La Corte ha, ancora, richiamato ulteriori dichiarazioni provenienti da collaboratori di giustizia, **tutte convergenti nell'indicare nell'Aiello un imprenditore in contatto con ambienti mafiosi dai quali riceveva protezione: "ciò risulta, invero, dalle affermazioni rese da Angelo Siino che apprendeva della vicinanza particolare tra l'imputato e Provenzano dalle parole di un altro uomo d'onore, Lorenzo Vaccaro, da Salvatore Barbagallo secondo cui il suo capo-famiglia**

Giuseppe Panzeca si lamentava del ruolo egemone acquisito dall'imputato nel settore delle strade di penetrazione agraria e gli confidava dello speciale rapporto di protezione che l'imputato poteva vantare per il diretto intervento di Bernardo Provenzano, da Brusca Giovanni che affermava di aver ricevuto, nel tempo, più segnalazioni dal predetto capo dell'associazione mafiosa, tutte riguardanti la protezione delle imprese Aiello, dalla Barbera Gioacchino che, in occasione del cantiere di Altofonte, era stato sollecitato dallo stesso Brusca e da Leoluca Bagarella, altri capi-mafia corleonesi, a non infastidire o intralciare i lavori delle predette imprese" (pag. 326 sent. Il grado).

Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato come il Giuffré avesse anche riferito in ordine: a) ai rapporti personali che l'Aiello intratteneva con il Giuffré stesso e con altri associati mafiosi della famiglia di Caccamo (Diego e Antonio Guzzino); b) alla realizzazione da parte delle imprese Aiello di una strada interpoderale per conto e nell'interesse di altri esponenti mafiosi dello stesso centro e, cioè, i Liberto; c) a un versamento spontaneo da parte di Aiello alla famiglia mafiosa di Bagheria ed, in particolare, Eucaliptus Nicolò di un importo di 100.000.000 di lire, avvenuto verso la fine degli anni '80; d) a un rapporto personale intercorso tra l'imputato e l'esponente mafioso di Bagheria Lo Iacono Pietro al quale l'Aiello doveva rivolgersi su indicazione dell'associazione per la risoluzione di ogni questione controversa; e) alla conoscenza dell'imputato con uomini d'onore della famiglia di Trabia e, segnatamente, con il capo di essa Rinella Salvatore, e ciò pur durante il periodo di latitanza di quest'ultimo, quando l'associato mafioso – come risultava al collaboratore di giustizia – aveva fatto ripetutamente visita all'imprenditore (pag. 320 sent. Il grado).

Ciò posto, del tutto generiche, appaiono le doglianze del ricorrente riferite alla dazione di 20.000.000 di lire avvenuta nel 2003 in favore del mafioso Eucaliptus Nicolò, dal momento che non sono state indicate le modalità e, soprattutto la causale della dazione, e che, comunque, oltre a risolversi, in non consentite censure di fatto e di merito non sono, in alcun modo, idonee a scalfire le argomentazioni rese in proposito dai Giudici di merito i quali hanno richiamato le

dichiarazioni sul punto dell'Aiello, del Nicolò Eucaliptus e del testimone Cationi e, cioè, di colui che ebbe materialmente ad effettuare la consegna dell'importo all'associato mafioso per conto dell'imprenditore, oltre che il contenuto di intercettazioni ambientali svolte sull'autovettura Opel Corsa degli Eucaliptus stessi.

Ancora generiche sono le doglianze interpretative della intercettazione di Eucaliptus Salvatore in quanto il ricorrente si limita a riportare la trascrizione della telefonata, mentre è comunque noto che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni telefoniche costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. V 3.12.97 n. 5487, rv. 209566; Cass. VI 12.12.95 n. 5301, rv. 205651).

Al riguardo il giudice di merito ha ampiamente analizzato il contenuto di quella telefonata (v. pag. 328 e segg.) **da cui l'Aiello risulta essere soggetto da proteggere e non da estorcere.**

La prova della spontaneità della dazione è confermata dalla ulteriore circostanza evidenziata dalla Corte territoriale circa l'affermazione del Giuffré in ordine alla *"dazione spontanea di una somma di denaro dell'importo di 100.000.000 di lire che sarebbe stata versata, da parte dell'Aiello, all'associato mafioso Nicolò Eucaliptus per ingraziarsi proprio i componenti della famiglia mafiosa uscita vincente da un aspro scontro interno all'organizzazione avvenuto alla fine degli anni '80"* (pag. 321 sent. II grado).

Le doglianze, pertanto, non inficiano la accurata ricostruzione della operazione effettuata dai Giudici di merito i quali hanno, in particolare, richiamato le dichiarazioni del collaborante di giustizia Antonino Giuffré che aveva ricordato come l'Eucaliptus gli aveva confidato che l'Aiello – dopo essersi avvicinato alla famiglia mafiosa di esso Eucaliptus – aveva versato la somma in maniera spontanea e svincolata da qualsiasi costrizione operata dalla predetta organizzazione. In proposito, già il Giudice di I grado aveva messo in rilievo

come il collaboratore avesse proprio escluso che detta somma fosse il frutto di tangente o, comunque, di costrizione da parte dell'associazione mafiosa e dovesse essere, invece, intesa come una elargizione effettuata in occasione dell'insorgere di un nuovo rapporto protettivo con la famiglia mafiosa di Bagheria, diversa da quella alla quale gli Aiello si erano precedentemente appoggiati.

Logica e convincente deve ritenersi, conseguentemente, la conclusiva argomentazione sul punto resa dalla Corte territoriale: *"E se quindi è rimasto provato che, a fronte di una richiesta proveniente da un associato mafioso priva di carattere intimidatorio, l'Aiello nella piena consapevolezza dell'appartenenza di Eucaliptus a "Cosa Nostra" locale accettò di versare un'ingente somma di denaro senza causale alcuna, essendo stato escluso qualsiasi ruolo di intermediario svolto dal Salvatore Eucaliptus in operazioni commerciali effettuate dall'appellante, ne deriva che si impone la valutazione della stessa in termini di attività di consapevole finanziamento di una famiglia mafiosa, non potendosi altrimenti spiegare il fatto. E quindi, ancora nel gennaio del 2003, Michele Aiello ben consapevole della caratura mafiosa dei soggetti che con lui interloquivano, consegnava loro una rilevante somma di denaro, così permettendo all'organizzazione di potere contare su un canale finanziario davvero importante se non decisivo visto che allo stesso si ricorreva nei momenti di necessità e difficoltà"* (pagg. 330 e 331 sent. Il grado).

Osserva questa Corte di legittimità che correttamente, quindi, i Giudici di merito hanno, sulla base delle suddette dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, **accertato come l'Aiello avesse effettivamente versato, in maniera spontanea, alle casse dell'associazione mafiosa notevoli somme di denaro, al di fuori di una versa e propria attività estorsiva svolta ai suoi danni e ciò al fine, dichiarato, oltre che dal Giuffré e dagli altri collaboratori, di rafforzare quel rapporto privilegiato con l'organizzazione mafiosa e con il Provenzano in particolare, che gli permetteva di operare senza dover temere ritorsioni alcune.**

Anche del tutto generiche ed assertive sono le doglianze concernenti i rapporti con il mafioso Lo Iacono Pietro, non essendo state proposte dalla difesa argomentazioni a sostegno di una diversa causale dell'incontro con l'associato mafioso del centro abitato di Bagheria, incontro che, oltre alle dichiarazioni del teste Cilia, risulta provato anche dalle dichiarazioni del Giuffrè, il quale aveva organizzato l'incontro presso l'ufficio di Michele Aiello dicendogli che, per tutte le vicende che riguardavano l'organizzazione mafiosa, da quel momento in poi, esso Aiello avrebbe dovuto rivolgersi sempre ed immancabilmente al predetto Lo Iacono.

Corretta è, pertanto, la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto *"rilevante l'incontro tra Lo Iacono Pietro, associato mafioso di Bagheria e l'Aiello, avvenuto alla presenza proprio del Giuffrè il quale riferiva di aver così posto l'imprenditore sotto l'ala protettiva del predetto uomo d'onore"* (pag. 323 sent. II grado).

Il giudice di merito ha anche valutato la portata delle dichiarazioni rese in dibattimento da Greco Giacomo, accompagnatore personale del boss Pastoia Francesco, soggetto strettamente legato a Bernardo Provenzano, considerando quanto Aiello fece in favore del detto Pastoia (v. pagg. 332 e seguenti) e verificando le imprecisioni non sostanziali dei luoghi indicati dal collaboratore relativi al deposito in contrada Lanzirotti, non essendo contraddetta da elementi diversi la ragione di detta conoscenza di quei luoghi giustificata dall'avervi accompagnato Vaglica Giuseppe a consegnare i "pizzini" di Provenzano.

In proposito, la Corte territoriale ha posto in risalto:

1. che il Greco Giacomo – inserito nella famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagna – era genero di Francesco Pastoia, (avendone sposata una figlia), il quale *"era strettamente legato a Bernardo Provenzano di cui curava la latitanza e che incontrava frequentemente anche alla presenza dello stesso collaboratore"*;
2. che *"figura particolarmente rilevante per il mantenimento dei rapporti con il latitante Provenzano era costituito da Giuseppe Vaglica – cognato del*

Pastoia e già condannato proprio per il favoreggiamento del capomafia – poiché detto associato si occupava in un determinato periodo storico di ritirare i messaggi del latitante Provenzano (i c.d. pizzini) e consegnarli, poi, ai destinatari o ad altri soggetti, a loro volta, incaricati della successiva distribuzione”;

3. che il Greco, nel ricordare di aver accompagnato il Vaglica durante l’attività di distribuzione dei messaggi del Provenzano, precisava che **“alcuni di questi bigliettini erano stati consegnati, negli anni 1996 – 97, all’Aiello e ciò era avvenuto all’interno del deposito di macchinari edili che lo stesso aveva in località Lanzirotti di Bagheria e, precisamente, in un piccolo ufficio sito subito dopo l’ingresso lateralmente”;**
4. che il Greco aveva aggiunto ancora che **“Francesco Pastoia e Vaglica Giuseppe gli avevano confidato che l’ing. Aiello era soggetto di piena fiducia del Provenzano e che tale rapporto aveva specificamente ad oggetto proprio le attività imprenditoriali dell’imputato”;**
5. che, infine, il Greco aveva riferito che l’Aiello aveva fornito al Pastoia un’abitazione in Bagheria ove era stato alloggiato altro associato mafioso durante l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e, presso una delle cliniche dell’imputato, era stato assunto certo Valentino Giuseppe, genero dell’associato mafioso Pietro Calvo, su sollecitazione del Pastoia (v. pag. 333 sent. impugnata).

La Corte territoriale ha, poi, messo in rilievo come le dichiarazioni dei collaboranti, ed, in particolare del Giuffré, fossero confortate proprio dal rinvenimento dei “pizzini”, sia quello rinvenuto su Salvatore Riina, in cui si allude all’Aiello ed a una strada che costui stava realizzando, sia quelli consegnati dal mafioso Ilardo Luigi relativi ad altra strada costruita in territorio di Piazza Armerina, sia quelli del Provenzano in cui si dice trasmettere al Giuffré lire 21.000.000 *“per strade Aiello tuo paese”*, sia altri relativi alle strade di Altofonte.

Corretta la valutazione resa al riguardo dalla Corte territoriale che osserva essere indice di rapporto privilegiato ed esclusivo il fatto che il capo

assoluto di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, si preoccupi personalmente di inviare il denaro versato dall'Aiello alle famiglie locali.

Del resto, già lo stesso Giudice di I grado aveva accuratamente ricostruito sia il contenuto dei predetti messaggi, sia le occasioni in cui gli stessi vennero rinvenuti, ed aveva individuato autori e destinatari, sottolineando **che tutti i c.d. "pizzini" che riguardavano Aiello, apparivano riconducibili ad attività o segnalazioni provenienti dal capo-mafia Provenzano Bernardo, vertice assoluto dell'organizzazione "Cosa Nostra", operante nel territorio siciliano, sino al suo arresto** (v. pag. 312 sent. Il grado che richiama le argomentazioni del Tribunale).

Da ultimo, questa Corte non può non evidenziare la corretta valutazione logica, operata dal Giudice di II grado, dell'agire del ricorrente che, con la forza corruttiva del denaro, ha sistematicamente accresciuto il proprio potere attraverso anche il rafforzamento della struttura mafiosa con il costante finanziamento economico – (v. anche i versamenti annuali di lire 50.000.000 per le cliniche) – ed attraverso il reperimento di notizie segrete circa le indagini svolte dal ROS dei Carabinieri nei confronti di vari esponenti mafiosi e dei capi latitanti di Cosa Nostra (i casi Mesi, Pastoia ed Eucaliptus concernevano, infatti, indagini svolte nei confronti dei favoreggiatori dei latitanti Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro). Corretta e rilevante è anche la considerazione dei Giudici del merito che: a) la rivelazione di notizie segrete riguardanti indagini di ricercati mafiosi, peraltro al vertice dell'associazione; b) l'assunzione alle proprie dipendenze di Mesi Paola, sorella della convivente del latitante Matteo Messina Denaro; c) l'aver avvertito il mafioso Eucaliptus della esistenza della microspia nell'Opel Corsa, costituiscano azioni che dimostravano l'inesistenza di situazioni di soggezione a richieste intimidatorie mafiose, costituendo, anzi, esse sicuri elementi dimostrativi della partecipazione dell'imputato all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Invero, i Giudici di merito hanno ritenuto molto rilevante quest'ultimo, specifico aspetto della condotta partecipativa dell'Aiello, connesso all'attività di

acquisizione di informazioni riservate coperte dal segreto investigativo, e ciò mediante una rete informativa che si era avvalsa di soggetti infedeli operanti nel Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri e in altri settori dell'amministrazione giudiziaria che aveva permesso l'acquisizione di notizie sull'attività di ricerca dei latitanti Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro, ruolo questo dell'Aiello che era di evidente importanza assoluta per l'associazione mafiosa.

Del tutto convincente è l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui non era accettabile la prospettazione – (come pure sostanzialmente esposta nei motivi di gravame) – che un soggetto minacciato da Cosa Nostra e mai denunciante alcun fatto specifico, se non dopo il suo arresto, possa avere avuto interesse ad acquisire specifiche informazioni riguardanti indagini anti-mafia che dovevano rimanere del tutto estranee al proprio ordinario interesse conoscitivo. Sul punto, quindi, è da condividere la seguente logica argomentazione della Corte territoriale: *“se, infatti, Aiello era colui che era costretto a versare somme di denaro all'organizzazione criminale locale, che aveva dovuto pagare incertissime somme per un lungo arco temporale, mantenendo inalterata una condizione di metus perenne nei confronti dell'organizzazione, mai lo stesso avrebbe avuto interesse ad acquisire informazioni dal Riolo sui membri dell'organizzazione mafiosa sottoposti ad intercettazioni ed investigazione”* (pag. 338 sent. imp.).

Ha precisato il Giudice di II grado che *“tale aspetto della condotta dell'Aiello risultava ancor più evidente sol che si esamini la prima vicenda tra quelle oggetto di contestazione a carico sia del predetto che del mar. Riolo, avvenuta nel corso dell'anno 1999, ed avente ad oggetto il controllo di una telecamera piazzata da personale della polizia di Stato nei confronti dell'abitazione del nucleo familiare Mesi in Aspra, fraz. di Bagheria”* (pag. 339 sent. imp.).

Sul punto, la Corte territoriale ha premesso (pagg. 339 – 340) che Mesi Francesco, dipendente dell'Aiello, risultava essere stato tratto in arresto e poi condannato per favoreggiamento di Matteo Messina Denaro nel corso dell'anno 1998; la sorella Maria Mesi era stata anch'essa giudicata colpevole di analogo

fatto di favoreggiamento nel 2000, all'esito di un procedimento nel quale emergevano i suoi stabili legami sentimentali con lo stesso capo-mafia trapanese che si riteneva essersi nascosto, per un periodo, proprio in quell'abitazione di Aspra; l'ultima sorella, Paola Mesi, era dipendente, quale segretaria, dell'imputato Aiello Michele, già nel 1999, e che con lo stesso aveva un rapporto di particolare fiducia in considerazione del fatto che ella era in quel ristrettissimo gruppo che ancora nell'autunno del 2003 usufruiva della c.d. *rete riservata* e, cioè, della rete di telefoni cellulari utilizzata dall'Aiello e da soggetti di sua fiducia per conversazioni non intercettabili. Quindi, la Corte di merito, ha evidenziato, sulla base del credibile racconto del Riolo, che tra la Mesi – soggetto certamente non sprovveduto, appartenendo ad una famiglia di favoreggiatori di Matteo Messina Denaro – e l'Aiello sussisteva un rapporto confidenziale di particolare profondità al punto tale che ella poteva contare sul pieno appoggio dell'imprenditore, tant'è che era, addirittura, andata a lamentarsi proprio con l'Aiello di frequenti controlli operati dalla polizia all'interno della sua abitazione. Quest'ultimo, a sua volta, sollecitava l'intervento degli infedeli sottufficiali Borzacchelli Antonio e Riolo Giorgio al fine di effettuare una verifica sui luoghi per riscontrare la presenza di una telecamera di fronte all'abitazione di Paola Mesi. Si recavano, pertanto, presso l'abitazione di quest'ultima, ed in tale occasione il Riolo constatava la presenza di una telecamera occultata, puntata verso l'abitazione della predetta e riferiva detta circostanza proprio al collega Borzacchelli e all'Aiello.

Correttamente, tale vicenda – che costituisce il punto 9 del delitto di rivelazione di notizie di ufficio di cui al capo G della rubrica – è stata ritenuta dalla Corte territoriale ***“una delle condotte significative della partecipazione dell'Aiello all'associazione mafiosa e del concorso esterno per Riolo nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p.”***.

Ed, invero, del tutto logica e quanto mai convincente è la conclusione, sul punto, della Corte territoriale: *“Tale fatto, avvenuto già nel 1999, a parere di questa Corte, rende del tutto evidente quali furono gli scopi perseguiti dall'Aiello*

nelle richieste di informazioni al Riolo, che l'imprenditore in quello stesso torno di tempo legava a sé assumendone moglie e fratello, e risulterà, come si vedrà dopo, rilevante anche per la posizione processuale di quest'ultimo. Innanzi tutto, infatti, appare evidente che fu proprio Aiello, sia pure in concorso con il Borzacchelli, ad assumere l'iniziativa di recarsi ad effettuare il controllo sicché, sotto questo profilo, è provato che l'imputato agì quale istigatore del Riolo alla rivelazione della notizia segreta perché riguardante indagini in corso. Ma, soprattutto, detto fatto, avvenuto nel 1999, spiega appunto l'atteggiamento psicologico dell'Aiello nei riguardi dei componenti dell'associazione mafiosa e dei suoi più fidati favoreggiatori in termini assolutamente incompatibili con la tesi difensiva dell'imprenditore taglieggiato. Se l'Aiello fosse stato un soggetto sottoposto a minacce e vessazioni, costretto a versare ingenti somme di denaro, mai infatti avrebbe assunto alle sue dipendenze, mantenuto quale segretaria e persino inserito nel suo più fedele gruppo di soggetti di fiducia, Paola Mesi, sorella addirittura della convivente di Messina Denaro Matteo, storico capo-mafia del trapanese imparentato con i Guttadauro di Brancaccio e residente per un periodo proprio in quella abitazione di Aspra".

Analoghe, logiche e convincenti argomentazioni sono state svolte dalla Corte di merito con riferimento alla vicenda "Eucaliptus", relativa alla trasmissione della notizia riguardante l'esistenza di una microspia all'interno dell'autovettura in uso a Salvatore Eucaliptus e nella quale viaggiava frequentemente anche il padre, l'associato mafioso definitivamente condannato Nicolò e, cioè, quello stesso soggetto che, come si è già evidenziato in precedenza, aveva ricevuto il pagamento spontaneo di 100.000.000 di lire alla fine degli anni '80 e che, poi, sempre nel gennaio-febbraio 2003, riceveva da Michele Aiello altro versamento di 20.000.000 di lire, oltre a indurre l'imprenditore ad assumere due giovani provenienti da Acquadolci, luogo ove il mafioso scontava la misura di prevenzione.

L'episodio è stato ritenuto dalla Corte come quello che "manifestava con maggiore evidenza e lapalesiana certezza la sussistenza di rapporti di scambio

di informazioni segrete tra l'Aiello e l'organizzazione mafiosa, capace, peraltro, di illuminare l'intero contesto delle condotte del predetto imputato".

La vicenda – contestata in concorso ad Aiello e all'infedele Riolo al n° 2 del capo G della rubrica e che costituisce una delle condotte significative della partecipazione all'associazione mafiosa per l'imprenditore e parallelamente del concorso esterno per il maresciallo del R.O.S. – è stata scandagliata a fondo dai giudici di merito che ne hanno approfondito tutti gli aspetti rilevanti con una motivazione del tutto convincente e condivisibile. Basterà qui ricordare quanto esposto, in via meramente riassuntiva, dal Giudice di II grado che "nel corso delle indagini dirette alla cattura del boss Bernardo Provenzano venivano individuati quali soggetti legati allo stesso i componenti della famiglia degli Eucaliptus di Bagheria ed il Nicolò in particolare già definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. In tale contesto, proprio Giorgio Riolo, procedeva ad installare varie microspie in appartamenti, negozi ed autovetture di tale nucleo familiare, e quella che risultava aver dato maggiori risultati investigativi era l'apparecchiatura posta a bordo dell'auto tipo Opel Corsa di Salvatore, che, tuttavia, l'11 marzo del 2003, veniva trovata e disattivata. Orbene, Giorgio Riolo riferiva che, in occasione delle sue visite alla clinica dell'Aiello, era stato da questi contattato ed informato della presenza della struttura sanitaria, proprio di uno degli Eucaliptus; in tale circostanza, il mar. del ROS aveva confidato all'imprenditore che nei confronti di detti soggetti, egli stesso aveva installato diverse microspie precisando che una di esse era stata attivata proprio nell'autovettura Opel Corsa" (pag. 344 sent. II grado).

Aggiungeva la Corte di merito che "il dato, poi, che collegava definitivamente l'Aiello al detto ritrovamento era costituito dall'analisi di una conversazione ambientale (v. pagg. 432 e segg, sent. I grado), svoltasi il 18 giugno 2004 tra Salvatore Eucaliptus, successivamente al suo arresto, ed i suoi familiari presso la Casa circondariale di Palermo, in occasione della quale il detenuto, inequivocabilmente ammetteva che era stato proprio Michele Aiello ad averli

avvertiti preventivamente della esistenza di detto servizio di intercettazione” (pag. 345 sent. Il grado).

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto costituire tale intercettazione ambientale del tutto genuina un autonomo elemento di prova.

Conclusivamente, deve affermarsi che i Giudici di merito, valutate adeguatamente le risultanze processuali hanno, con argomentazioni quanto mai esaustive e convincenti, immuni da vizi logico-giuridici e saldamente ancorate a specifiche risultanze processuali, analiticamente richiamate e approfonditamente valutate, accertato la fondatezza della impostazione accusatoria, secondo la quale *“l'ingegnere Aiello aveva stabilito un patto di protezione con l'organizzazione mafiosa che prevede un tipico scambio di utilità tra l'imprenditore mafioso e l'organizzazione in quanto il primo fruisce dell'appoggio dell'associazione per conseguire uno sviluppo economico in una posizione di potere altrimenti non realizzabile e di converso, è chiamato a fornire una controprestazione che avvantaggia il sodalizio mafioso. Nel caso dell'Aiello le prestazioni riguardavano: l'impegno a finanziare l'organizzazione attraverso il versamento sistematico di somme di denaro; l'impegno all'assunzione di personale segnalato dagli uomini di onore ed all'accettazione di forniture da parte di imprese vicine all'organizzazione; l'impegno ad assicurare una funzione di tramite con esponenti politici, pubblici amministratori ed altri rappresentanti delle istituzioni; l'impegno a reperire e trasmettere informazioni riservate sulle attività di indagine in corso nei confronti di Cosa Nostra” (pag. 6 sent. Il grado).*

Ritiene, pertanto, questa Corte di legittimità pienamente condivisibili le argomentazioni conclusive sulla posizione dell'Aiello formulate dai Giudici del merito secondo cui deve ritenersi incontestabilmente accertato, in forza delle emergenze dibattimentali – (messaggi sequestrati, dichiarazioni di collaboratori, conversazioni intercettate, dichiarazioni dell'infedele mar. Riolo) – che *“proprio il Provenzano, il Giuffré ed, in genere, i vertici della famiglia mafiosa di Bagheria avevano voluto che l'Aiello facesse parte del loro sodalizio e lo proteggevano, rafforzandone in ogni modo, l'attività essendo consapevoli della sua importanza*

strategica per l'organizzazione. Importanza che si era manifestata attraverso il costante finanziamento economico ed anche attraverso il reperimento di notizie segrete circa le indagini svolte dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri nei confronti di vari esponenti mafiosi e dei capi latitanti della stessa organizzazione poiché, è bene ribadire che, i casi Mesi, Pastoia ed Eucaliptus riguardavano tutte indagine svolte nei confronti dei favoreggiatori dei latitanti Bernardo Provenzano E matteo Messina Denaro” (pag. 352 sent. Il grado).

Non vi è, quindi, alcun dubbio, ad avviso di questa Corte di legittimità, che, avuto riguardo alle attività svolte dall'imputato, **lo stesso si era messo a servizio della mafia ed era divenuto partecipe consapevole dell'associazione denominata “Cosa Nostra”.**

7.1.2 Palesemente inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso proposto con riferimento al delitto di cui all'art. 326 cod. pen. e ciò per le medesime ragioni che sono di seguito esposte con riguardo all'impugnazione proposta dal Riolo, (cui espressamente si rinvia), avendo i giudici di merito debitamente evidenziato, con argomentazione non controvertibile, che le confessioni dello stesso maresciallo dei Carabinieri erano confortate dalle cospicue e continuative dazioni ricevute dall'Aiello che aveva ogni interesse a conoscere, come seppe, il contenuto di varie indagini che riguardavano non solo esso Aiello ma anche e soprattutto vari esponenti mafiosi (v. i già ricordati casi Mesi, Pastoia e Eucaliptus, relativi ad indagini tutte dirette, come si è accennato in precedenza, alla cattura dei latitanti Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro).

7.1.3 Anche il terzo motivo di ricorso – che vuole negare il concorso con Ciuro Giuseppe e Carcione Aldo nel delitto di cui all'art. 615 ter cod. pen. dell'Aiello, diretto beneficiario delle rivelazioni necessarie tra l'altro (e da ultimo) per conoscere il tenore delle indagini relative alle truffe per diverse decine di milioni di Euro che le aziende sanitarie dell'imputato avevano indebitamente ricevuto dalla Regione Sicilia – è inammissibile per sostanzarsi in una non consentita diversa valutazione dei dati processuali.

Senza voler nuovamente percorrere l'intero esaustivo percorso motivazionale seguito analiticamente dai giudici di merito (pagg. 386 e segg. sent. impugnata) non può certo affermarsi che il beneficiario di tutte le notizie sia estraneo all'incarico dato al Riolo ed al Ciuro. È palesemente illogico sostenere che l'aver dato lettura al Ciuro del decreto di sequestro probatorio eseguito dai NAS che non era stato consegnato a lui, ma al dipendente pubblico Ianni Lorenzo e l'aver indicato al Riolo il numero del decreto non costituisca concorso nel delitto.

Ed, invero, i Giudici di merito, con riferimento a specifiche emergenze processuali, (tra le quali il contenuto di numerose intercettazioni telefoniche), hanno adeguatamente spiegato che proprio "attraverso l'analisi del numero delle notizie di reato contenuto nel provvedimento di sequestro di cui l'Aiello era venuto in possesso, per essergli stato immediatamente trasmesso dal direttore sanitario Ianni Lorenzo, gli infedeli mar. Ciuro e Riolo, cui tale dato veniva comunicato dall'imprenditore, iniziavano delle ricerche attraverso più accessi abusivi al sistema informatico della Procura della Repubblica di Palermo, tese a comprendere quale fosse l'oggetto delle indagini specifiche e i nominativi degli indagati, sempre sollecitati e istigati dall'imprenditore e anche dal Carcione" (pag. 388 sent. Il grado).

In particolare, il Ciuro, per accedere alle informazioni riservate o faceva uso della password di altri dipendenti che ne erano dotati e che imprudentemente si fidavano del predetto maresciallo o sfruttava la collaborazione della operatrice Buttitta Giuseppa Antonia alla quale si era pure rivolto in più occasioni.

Hanno messo, ancora, in evidenza i Giudici di merito che *"tale essendo il quadro generale, era avvenuto che il 25 giugno, il 6 e il 18 settembre del 2003, erano stati compiuti tre accessi sul procedimento a carico dell'Aiello per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. attraverso la predetta password in dotazione all'operatore Torres che, nel corso del dibattimento di I grado, aveva, appunto, dichiarato di aver comunicato tale chiave di accesso al Ciuro perché convinta che questi ne facesse uso per motivi di servizio. Detti fatti provavano, quindi, indubbiamente,*

che le informazioni, poi riferite dall'Aiello al Ciuro nel corso delle conversazioni intercettate, erano proprio frutto delle ricerche effettuate dal maresciallo" (pag. 388 e 389 sent. Il grado).

Sulla base di tali risultanze, (e sulla base del contenuto di ulteriori conversazioni telefoniche che sarà meglio evidenziato nell'esaminare la posizione dell'imputato Carcione Aldo), i Giudici di merito sono pervenuti alla seguente, corretta conclusione: *"benché il Ciuro fosse stato l'autore materiale del reato di abusiva introduzione nel sistema informatico, l'Aiello e il Carcione avevano agito quali istigatori, poiché la finalità ultima era quella di proteggere i loro interessi economici in relazione alle attività svolte dalle aziende sanitarie operanti in Bagheria e, ciò, avevano fatto con piena consapevolezza della illiceità degli accessi, avuto riguardo ai consigli che tutti avevano ricevuto dal difensore dell'Aiello circa l'opportunità di fare ricorso al sistema legale dettato dall'art. 335 c.p.p., e alle stesse ammissioni degli imputati, ricavabili dall'interrogatorio del Carcione del 24 novembre 2003, acquisito agli atti del giudizio" (pag. 390 sent. Il grado).*

7.1.4 Il motivo, (terzo dei motivi nuovi) – con il quale si contesta, con richiami alla giurisprudenza di questa Corte, che possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. da parte di chi, munito di titolo per accedere al sistema informatico, vi si introduca allo scopo di acquisire informazioni per finalità estranee a quelle di ufficio – è inammissibile per le ragioni esposte nella valutazione della posizione della ricorrente Buttitta, alle quali espressamente si rinvia intendendosi qui integralmente riportate.

7.1.5 Con il motivo, (quarto dei motivi nuovi), il difensore del ricorrente deduce la insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 15/5/1991 n° 203 contestata per le ipotesi di rivelazione di segreti di ufficio (capi e) e g) della rubrica) e per il reato di cui all'art. 615 ter c.p., e si contesta che la Corte di Appello ha fondato la sua decisione in proposito limitandosi a richiamare il principio affermato da questa Suprema Corte nel procedimento cautelare, senza

verificare se tale principio era ancora sostenibile sulla base delle risultanze processuali emerse all'esito della istruzione dibattimentale.

La censura è manifestamente infondata dal momento che la Corte di merito ha condiviso il principio enunciato da questa Corte di legittimità con sentenza del 16/04/2004 n° 23134 dopo avere accertato – come si è ampiamente visto in precedenza – **“il ruolo assai particolare e decisivo assunto dall'Aiello nell'organizzazione mafiosa, di cui era uno degli stabili finanziatori e, al contempo, canale privilegiato per l'acquisizione di informazioni riservate, attinenti proprio le indagini antimafia”**, finalizzate addirittura alla cattura dei vertici di Cosa Nostra.

La Corte territoriale, quindi, a differenza di quanto pretestuosamente assume il ricorrente, non si è limitata a ribadire *sic et simpliciter* quanto stabilito da questa Corte regolatrice nel procedimento cautelare, ma ha correttamente specificato (pag. 394) che – **“posto che è stata accertata la stabile compenetrazione del predetto imprenditore nell'organizzazione mafiosa, avendo lo stesso compiuto una serie di condotte illecite a favore proprio di “Cosa Nostra” – non sussistono i presupposti per invertire tale orientamento che, appunto, ha affermato:”** sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, convertito nella legge n.203/91 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), in relazione ai reati di cui all'art. 326 c.p., (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), ed all'art. 615 ter c. p. (accesso abusivo ad una sistema informatico o telematico), qualora le condotte delittuose ivi previste siano tenute per apprendere notizie sulle sorti del procedimento penale in relazione al reato di associazione mafiosa addebitato all'imputato, in quanto la captazione di dette informazioni non può essere preordinata alla salvaguardia di un interesse esclusivamente personale ma costituisce obiettivamente un vantaggio non solo per il soggetto che riceve l'informazione ma per tutta l'associazione, posto che la lesione della segretezza crea un vulnus nelle indagini di cui possono avvantaggiarsi gli associati contrastando con

comportamenti o atti illegittimi i fatti destinati a restare segreti" (Cass. 23134 del 16.4.2004).

Conseguentemente, sono manifestamente infondate le censure difensive, ivi compresa quella secondo cui *"le notizie che l'Aiello avrebbe ottenuto, previa istigazione del pubblico ufficiale, concernevano esclusivamente la posizione processuale dello stesso Aiello e, comunque, riflettevano l'interesse delle sue imprese mentre nessun elemento vi era che potesse portare alla conclusione che l'attività di istigazione fosse stata posta in essere al fine di agevolazione l'azione investigativa"*, e che *"l'ottenimento delle notizie segrete corrispondeva alla precisa esigenza dell'Aiello di avere elementi utili per la sua posizione personale al fine di difendersi dagli ingiusti pericoli ai quali era o poteva essere sottoposto dalla struttura organizzativa del sodalizio"* (pag. 11, motivi nuovi).

7.1.6 Le plurime doglianze, proposte, con il quarto motivo di ricorso, in ordine ai delitti di truffa, (indebiti incassi accertati sino al mese di marzo 2003), sono manifestamente infondate e devono essere unitariamente valutate, con la premessa che tali delitti, come in genere accade per simile tipologia di reati, sono stati realizzati con l'uso di strumenti e procedure in sé leciti, strumenti e procedure che, peraltro, hanno nella parte offesa (l'ente regionale) creato una falsa rappresentazione della realtà.

In sostanza, la dissimulazione della realtà è stata accertata in fatto dalla Corte territoriale perché posta in essere attraverso la strumentale proliferazione delle fatture per unico trattamento terapeutico; l'utilizzazione di documenti in fotocopia; l'unilaterale autodeterminazione dei corrispettivi da parte delle strutture sanitarie richiedenti in violazione dei principi in materia di tariffazione e di rimborso secondo il costo; l'anomala utilizzazione delle procure all'incasso rilasciate dai pazienti e la loro strumentale fruizione plurima; il rilascio da parte del medico Giambruno di ricette, senza la previa visita dei pazienti, che attestavano la necessità di trattamenti radiologici presso le strutture sanitarie.

Al riguardo il giudice di merito ha accertato la permanenza di tutte le pratiche presso il distretto di Bagheria, (ove furono sequestrate), non essendo le stesse state trasmesse in originale presso la ASL n. 6 di Palermo con la conseguenza che detto ente non fu in grado di verificare l'apparente regolarità della procedura. Ciò in quanto, come correttamente argomentato dagli stessi giudici, la verifica attraverso il riscontro dei soli ruoli banca era praticamente impossibile.

Del resto – e ciò si osserva in punto di diritto – la mancata diligenza nell'uso dei poteri di controllo e di verifica della parte offesa non assume rilievo. Detta circostanza, infatti, non esclude l'idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione che il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa. E' costante principio di legittimità che, qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l'artificio ed il raggiri e l'altrui induzione in errore, non è necessario verificare l'idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto questi si sono rivelati idonei a trarre in errore (Cass. II n. 34059 del 3.7.09, rv. 244948; Cass. VI n. 13624 del 24.2.2003, rv. 224495; Cass. V 7.10.99 n. 11441, rv. 214868).

Con riferimento alla doglianza relativa alla regolarità della prassi di frazionamento delle fatture relative ad un intero trattamento per singolo paziente, il giudice di appello ha debitamente ricordato che, ai sensi del disposto della normativa regionale e statale (L.R. 88/80 e Dlgs.502/02), per le prestazioni di radioterapia è previsto un preciso limite al rimborso in assistenza indiretta, limite pari alla tariffa dell'intera prestazione, già prevista nel nomenclatore per l'assistenza sanitaria diretta, aumentata del 50%. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha accertato per ogni richiesta concernente ciascuna seduta, l'applicazione della tariffa prevista per l'intero ciclo radioterapico, azione palesemente illegittima, contraria a qualsivoglia prassi possa invocarsi.

La Corte di Appello ha anche logicamente confutato l'argomentazione di richieste commisurate all'incremento dei costi, tesi contraria ai disposti normativi ed in fatto smentita dai periti di ufficio e, da ultimo, da una semplice verifica dagli attuali costi di prestazioni analoghe, (i rimborsi della Regione per l'anno 2002

ammontavano a 56 milioni di euro; quello dell'anno 2003 a 50 milioni di euro, mentre per il 2004, e per gli anni successivi, di soli 6 milioni di euro). Ciò senza addentrarsi in una analisi comparata degli incrementi dei corrispettivi locupletati dalle cliniche dell'Aiello rispetto agli investimenti, analisi dimostrativa del fatto che le tariffe richieste dopo la metà dell'anno 1999 erano state artatamente gonfiate (v. in dettaglio le logiche argomentazioni della sentenza a pag. 582).

Con riferimento allo specifico motivo di ricorso relativo alla dedotta liceità della elezione del domicilio sanitario e delle corrispondenti procure all'incasso che le due cliniche facevano sottoscrivere "in bianco" ai pazienti, prassi instaurata con l'insediamento del dott. Ianni Lorenzo nel distretto sanitario di Bagheria, deve affermarsi la congruità logica delle osservazioni esposte al riguardo dai giudici di merito che hanno accertato questo strumento essere stato fondamentale per il meccanismo truffaldino. Il sistema infatti aveva come conseguenza che il mandante – cedente – creditore (il paziente) non conoscesse il contenuto economico della prestazione oggetto della procura – cessione; che il terzo debitore – ceduto (l'AUSL) non conoscesse preventivamente la misura economica della sua obbligazione; che il procuratore – cessionario (le due cliniche) decidesse unilateralmente la misura economica del credito ceduto, prescindendo da qualsiasi rapporto sinallagmatico con il cedente. Le procure all'incasso, rilasciate per una sola e determinata prestazione, sono state utilizzate in maniera anomala in quanto allegate in fotocopia alle istanze frammentate e, quindi, moltiplicate ai fini del rimborso ed hanno costituito, in sostanza, strumento per agevolare l'elusione dei controlli da parte delle AUSL, costituendo, quindi, ulteriore raggiro volto all'induzione in errore.

Le diffuse argomentazioni riportate in ricorso sono superate da tali considerazioni concludenti, non avendo giusto rilievo di merito le deposizioni testimoniali frammentariamente considerate dal ricorrente e riferite a soggetti che conoscevano prassi di rimborsi differenti (come il teste Scaduto) o hanno partecipato a verifiche amministrative non complete (teste Giammarva).

7.1.7 Generico e manifestamente infondato è, infine, l'ultimo dei motivi nuovi con il quale il ricorrente lamenta la omessa concessione delle attenuanti generiche.

Invero, la Corte territoriale ha puntualmente e ampiamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio relativo all'Aiello, ponendo in rilievo: a) **il ruolo di particolare gravità svolto dallo stesso all'interno dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", addirittura risultando personalmente in contatto con quel soggetto, Bernardo Provenzano, che era indiscusso vertice della pericolosissima organizzazione mafiosa siciliana con il quale l'Aiello intratteneva scambi di messaggi;** b) **la gravissima condotta reiterata di acquisizione di informazioni relative alle indagini in corso nei riguardi di vari soggetti organici a "Cosa Nostra", e di divulgazione agli stessi (Eucaliptus e Pastoia) o, comunque, il contatto con altri esponenti di vertice, e ciò anche grazie alla costante attività corruttiva posta in essere nei confronti dell'infedele servitore dello Stato mar. Riolo.**

La irrogazione della pena di 15 anni e 6 mesi di reclusione – maggiore rispetto a quella inflitta all'Aiello dal Tribunale – appare, quindi, correttamente motivata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. in considerazione soprattutto della accertata ed evidenziata gravità delle condotte dell'Aiello che, da un lato, era imprenditore colluso con Cosa Nostra e, dall'altro lato, poneva in essere una costante attività di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, sia a livello delle forze dell'ordine, soprattutto per ottenere informazione riguardanti indagini di mafia, sia a livello di funzionari delle strutture sanitarie per ottenere rimborsi non dovuti per milioni di Euro.

Il ricorso dell'Aiello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

7.2 RIOLO GIORGIO

L'imputato **Riolo Giorgio** – maresciallo del Raggruppamento Operativo speciale dei CC., addetto alla collocazione ed installazione degli apparati di registrazione sonora e visiva nel corso di indagini antimafia – ricorre avverso la

sentenza della Corte territoriale con la quale – in riforma della decisione di I grado che lo aveva, previa riqualificazione della originaria contestazione di cui al capo c) della rubrica, dichiarato colpevole dei reati previsti dagli artt. 81, 361, 378 Il comma c.p. - è stato, a seguito di impugnazione anche del Pubblico Ministero, riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 – 416 c.p., così come originariamente contestato, oltre che dei reati previsti dagli artt. 319, 326 e 615 bis e ter c.p.. E condannato alla pena di anni otto di reclusione.

Articola, in proposito, il ricorrente undici motivi.

7.2.1 Il primo motivo di ricorso – con il quale la difesa deduce la violazione del principio del *ne bis in idem* ai sensi dell'art. 649 c.p.p. – è infondato in quanto il P. M. ha interposto gravame avverso la decisione di primo grado con riferimento all'esclusione della violazione del disposto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestata al capo C della imputazione, rilevando che il prevenuto ebbe la *"piena consapevolezza di fornire aiuto all'organizzazione mafiosa attraverso notizie che nel tempo ha rivelato"*.

Il Procuratore appellante ha, nell'atto di impugnazione, indicato specificatamente alcune delle notizie particolari svelate all'Aiello, ma ha chiaramente inteso investire il giudice di appello della valutazione di tutte le rivelazioni accertate, ivi comprese le notizie riservate svelate al Miceli Domenico.

Il ricorrente Riolo, in sostanza, nel porre in risalto la motivazione esposta dal P.M. a sostegno dell'appello, non considera l'oggetto dell'appello stesso che riguarda l'intero capo C della imputazione comprensivo di tutte le rivelazioni dei segreti di ufficio che il P.M. appellante ha esposto essere finalizzati all'agevolazione della struttura criminale, come poi accertato dal giudice di appello. Va richiamato in proposito l'effetto pienamente devolutivo dell'appello in ordine ai capi della sentenza oggetto di gravame ed il principio di legittimità che statuisce che l'atto di gravame attribuisce al giudice di appello gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 c. 2 lett. B cod. proc. pen.. Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che il giudice di appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali ed a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo

grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica (come nel caso in esame le rivelazioni al Miceli), non essendo vincolato strettamente alle motivazioni esposte dall'impugnante (Cass. S.U. 12.7.05 n. 33748, rv. 231645; Cass. V 21.10.08 n. 46451, rv. 242600).

7.2.2 Dette considerazioni hanno effetto anche con riferimento al **secondo motivo di gravame** – con cui si denuncia la violazione del diritto di difesa – avendo il prevenuto espresso sia in primo che in secondo grado – (e, quindi, conseguentemente sull'appello del P.M.) - le sue difese sul capo di accusa concernente il concorso esterno in associazione mafiosa.

7.2.3 Anche per il **terzo e quarto motivo di ricorso** – con cui si eccepisce l'inosservanza del disposto di cui all'art. 521 c.p.p. - vale il dettato delle Sezioni Unite appena ricordato, in quanto gli episodi citati dal ricorrente, (confidenze all'infedele mar. Borzacchelli Antonio e al medico Miceli Domenico ed operazioni di bonifica da microspie), sono ed erano ben conosciuti dal prevenuto trattandosi di risultanze processuali in ordine alle quali è stata svolta difesa, risultanze correttamente considerate dal giudice di appello in forza del pieno principio devolutivo dell'atto di gravame, sì che è da escludere, nella maniera più assoluta, che il Riolo sia stato giudicato per un fatto diverso da quello contestato .

7.2.4 Con il **quinto motivo di ricorso** il difensore censura l'apparato motivazionale della decisione in ordine alla affermazione di colpevolezza per il delitto associativo esaminando partitamente i singoli episodi accertati che nega essere uniti da unitaria volontà di favoreggiamento dei vari personaggi sottoposti ad intercettazione ad opera dell'ufficio dei ROS cui il ricorrente apparteneva.

In particolare, contesta che dagli episodi "Borzacchelli – Guttadauro", "Mesi", "Miceli", "Eucaliptus" e da quello delle "bonifiche", esaminati dalla Corte territoriale, a volte singolarmente, altre volte congiuntamente, possano farsi discendere elementi dimostrativi dell'esistenza in capo al Riolo dell'elemento soggettivo necessario per integrare la fattispecie prevista dagli artt. 110 – 416 c.p. (pagg. 18 – 43 ricorso).

Osserva in proposito questa Corte di legittimità che il ricorrente, nel censurare, di volta in volta, la valutazione dei singoli episodi operata dalla Corte di merito, propone non consentite censure in fatto che, peraltro, non intaccano la granitica motivazione della Corte territoriale la quale ha, con argomentazioni convincenti, immuni da vizi logico-giuridici, strettamente ancorate a specifiche risultanze processuali singolarmente richiamate, (contenuto di conversazioni telefoniche intercettate, confessione dell'imputato, ecc.), valutato il comportamento del Riolo nell'intero arco temporale di cui al capo di accusa, accertando non solo la materialità delle condotte ma anche la consapevolezza dell'imputato di svolgere attività proficua per l'associazione criminale.

I Giudici di appello hanno, in proposito, evidenziato che la condotta di rivelazione continuata da parte del prevenuto non era stata limitata nell'ambito di un esclusivo rapporto confidenziale con l'imprenditore colluso Aiello Michele, avendo il Riolo, nel tempo, compiuto attività analoghe anche in favore di altri soggetti inseriti nel contesto associativo mafioso.

Queste le notizie illecitamente rivelate nel tempo dall'infedele sottufficiale dei C.C. dettagliatamente elencate alle pagg. 358 e 359 della sentenza della Corte territoriale:

- 1) **giugno 1999** notizie ad Aiello Michele e al Borzacchelli Antonio dell'esistenza di sistemi di videoripresa nell'abitazione dei Mesi, Francesco, Maria e Paola, persone strettamente legate al latitante Matteo Messina Denaro e, cioè, al boss trapanese, al vertice dell'associazione criminale "Cosa Nostra", del quale avevano favorito la latitanza;
- 2) **nel corso dello stesso 1999**, notizie all'Aiello di intercettazioni ambientali nell'abitazione estiva di Filippo Guttadauro, cognato di Matteo Messina Denaro, e fratello del medico Guttadauro Giuseppe, capo del mandamento di Brancaccio;
- 3) **nel giugno 2001** notizie su esistenza di intercettazioni ambientali presso l'abitazione del pluricondannato per mafia Giuseppe Guttadauro, microspie da lui stesso attivate nell'anno precedente;

- 4) nel giugno 2001, notizie al Borzacchelli e, tramite questi, anche al Cuffaro Salvatore, uomo politico eletto in quello stesso mese di giugno Governatore della Regione siciliana, sull'intercettazione a casa di Giuseppe Guttadauro;
- 5) nell'estate del 2002, notizia a Miceli Domenico dell'esistenza di una microspie che egli stesso aveva collocato all'interno di un'auto del Miceli;
- 6) nel 2003 notizia a Michele Aiello che l'abitazione di Acquedolci del mafioso Nicolò Eucaliptus era sottoposta a servizi di intercettazione ambientale;
- 7) nel febbraio 2003, notizia allo stesso Aiello che l'auto al mafioso Salvatore Eucaliptus era sottoposta a servizi di intercettazione;
- 8) notizia a Michele Aiello di servizi di registrazione negli esercizi commerciali di due parenti dell'Eucaliptus;
- 9) notizia a Michele Aiello di servizi di captazione nell'abitazione di Domenico Di Salvo, persona in contatto con personaggi mafiosi di Bagheria;
- 10) notizia ad Aiello dell'attivazione di servizi di registrazione nell'abitazione di Francesco Pastoia, inserito nella rete dei fiancheggiatori di Bernardo Provenzano;
- 11) notizia ad Aiello di servizi di intercettazione nei confronti della macelleria dei fratelli Tornatore di Bagheria.

La verifica delle suddette condotte di rivelazione di notizie coperte da segreto, eseguita in maniera analitica dalla Corte di merito, esclude la fondatezza delle doglianze proposte in ricorso con riferimento ad uno lato temporale tra le varie condotte che, invece, risultano essere continuative nel tempo.

Invero, il Giudice di II grado, attraverso una quanto mai esaustiva e puntuale disamina delle risultanze fattuali (pagg. 357 e segg.), ha incontestabilmente accertato che l'infedele servitore dello Stato aveva rivelato, in maniera sistematica e continua, informazioni coperte da segreto di ufficio relative ad attività investigative – coordinate dalla D.D.A. Di

Palermo – svolte da vari organi di P.G. finalizzate precipuamente alla cattura dei latitanti Florenzano Bernardo e Messina Denaro Matteo e, cioè, di quei mafiosi che erano, in quel momento, al vertice di “Cosa Nostra”, con ciò ponendo in essere una dolosa perdurante attività chiaramente di aiuto per l'associazione criminale.

In particolare, è rimasto provato che l'infedele mar. del ROS riferiva all'imprenditore colluso Aiello Michele informazioni riguardanti indagine che dovevano rimanere segrete, alcune delle quali, proprio tramite l'Aiello, finivano per essere apprese o dai soggetti coinvolti nelle attività di investigazione oppure da coloro che collaboravano con l'organizzazione mafiosa tutelando la latitanza dei capi.

Ampio e del tutto corretto è stato, poi, l'accertamento dell'elemento soggettivo della consapevolezza e volontà di recare un contributo al programma criminoso del sodalizio mafioso (Cass. S.U. n. 33748 del 12.7.2005), in quanto sin dal 1999 con la vicenda delle telecamere presso l'abitazione dei Mesi, quindi nel corso del 2001, in occasione della doppia rivelazione pervenuta al mafioso Guttadauro, ed ancora nel 2003 con il disvelare l'esistenza della microspia posta sull'auto degli Eucaliptus, mafiosi legati al capo di “Cosa Nostra”, il Riolo aveva sempre appreso che la sua attività di rivelazione di notizie segrete aveva avvantaggiato l'organizzazione mafiosa informandola delle specifiche attività investigative in corso.

In tutte queste vicende il Riolo ebbe, invero, la piena consapevolezza di avvantaggiare l'associazione mafiosa proseguendo nelle rivelazioni che aveva direttamente constatato essere state utilizzate per sviare le indagini sui vari soggetti intercettati.

Il Riolo, pur rendendosi conto della direzione delle notizie riferite, pur in presenza di conosciuti, acclarati pacifici ed incontestabili vantaggi assicurati all'organizzazione mafiosa per effetto delle sue rivelazioni all'imprenditore bagherese, proseguì nella condotta illecita, continuando a mettere al corrente l'Aiello di ulteriori attività investigative che puntualmente venivano, poi, apprese

dai soggetti sottoposti ad indagini, come nel caso dei servizi di registrazione nell'abitazione di Pastoia Francesco, mafioso strettamente legato a Bernardo Provenzano.

Molteplici sono state le occasioni evidenziate dal Giudice di II grado in cui il Riolo ebbe modo di venire a conoscenza della circostanza che proprio le sue precedenti condotte di rivelazioni avevano determinato l'apprensione della notizia proprio da parte dei membri dell'organizzazione nei cui confronti egli stesso (e non altri) avevano collocato i suddetti apparati di captazione.

Particolare importanza, ai fini di tratteggiare l'atteggiamento psicologico dell'imputato il quale proseguì nel suo comportamento di continuata rivelazione, pur essendo perfettamente consapevole delle conseguenze di tale agire, è stata dalla Corte di merito (pagg. 360 – 363) attribuita all' "episodio Mesi" al fine di dimostrare come l'imputato, fin dal 1999, avesse avuto modo di accertare gli effettivi legami dell'Aiello con componenti della rete di fiancheggiatori dei capi-mafia Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro.

La vicenda è stata diffusamente esaminata da questa Corte nel valutare la posizione dell'Aiello ed, in tale occasione, si sono evidenziati: a) la personalità dei Mesi – legati, da un lato, al latitante Matteo Messina Denaro e, dall'altro lato, all'imprenditore di cui Paola e Francesco Mesi erano anche dipendenti; b) il ruolo avuto dalla Mesi Paola, dall'Aiello e, soprattutto, c) quello svolto dall'infedele Riolo nella rivelazione della notizia segreta e nella individuazione delle apparecchiature di registrazione visiva diretta verso l'ingresso di casa Mesi.

Basterà, qui, soltanto aggiungere la seguente logica e convincente argomentazione della Corte di merito: *"Ebbene, dopo tale notizia, non solo Paola Mesi continuava a prestare regolare servizio presso la clinica ma manteneva ancora rapporti di fiducia con l'Aiello sino addirittura ad essere parte di quella rete riservata costituita dall'imprenditore con Ciuro, Riolo, Carcione ed altri nel corso del 2003 e finalizzata ad impedire di essere intercettati. Ora appare logico e consequenziale chiedersi, non soltanto per quale motivo Riolo si decise a fornire informazioni riguardanti indagini che allora erano in corso nei riguardi dei*

favoreggiatori del capo-mafia Messina Denaro ma, soprattutto, in che modo lo stesso poté poi giustificare la prosecuzione di quel rapporto particolare che legava Aiello Michele a Mesi Paola. Posto, infatti, che fu ben presto noto al Riolo, abituale frequentatore della clinica ove era stata assunta la moglie prima ed il fratello dopo, la permanenza della Mesi nella struttura, il maresciallo dovette necessariamente ed inequivocabilmente comprendere che questo soggetto, imparentata con i più fidati favoreggiatori del latitante Messina Denaro nella cui ricerca egli stesso era attivamente impegnato, manteneva un rapporto di fiducia con Aiello e che proprio grazie a questo il suo intervento era stato sollecitato da Aiello e Borzacchelli” (v. pag. 361).

In conclusione, nonostante ciò, l'infedele sottufficiale proseguì, imperterrito, non soltanto a frequentare, ma addirittura a confidare ulteriori notizie segrete all'Aiello.

Un ulteriore episodio è stato, poi, valorizzato dalla Corte di merito sotto il profilo specifico dell'individuazione dell'elemento psicologico del reato consumato dal Riolo. (v. pagg. 369 – 370). Il Giudice di II grado ha fatto riferimento alla vicenda della microspia collocata nell'auto del mafioso Eucaliptus, vicenda già, peraltro, ampiamente esaminata da questa Corte allorquando si è proceduto alla valutazione della posizione dell'Aiello – (che aveva comunicato la notizia, ricevuta dal Riolo, agli Eucaliptus come provato dal contenuto del colloquio intercettato nel carcere tramite microspie ambientali) – in occasione della quale, peraltro, si è già evidenziato il ruolo dell'infedele sottufficiale. Si osserva, comunque, che il Giudice di II grado, per quanto attiene specificamente al ruolo del Riolo, ha posto in rilievo che – dopo alcuni giorni che il prevenuto aveva comunicato all'imprenditore la notizia riservata – l'Eucaliptus, nel corso di una ricerca definita “mirata” da esponenti del ROS, sentiti come testimoni, rinveniva la microscopia e la disattivava e tale attività veniva registrata dall'apparecchiatura sino, appunto, al momento dell'interruzione delle trasmissioni. La fase del ritrovamento era poi ripetutamente ascoltata dal Riolo che veniva, così, a conoscenza, anche in detto caso, della circostanza che la sua precedente

condotta di rivelazione aveva direttamente agevolata i componenti dell'organizzazione mafiosa, dal momento che era stata individuata un'apparecchiatura che, sino a quel momento, aveva fruttato ottimi risultati investigativi visto il tenore dei colloqui tra Nicolò e Salvatore Eucaliptus che si svolgevano proprio dentro l'Opel Corsa e l'uso da parte del Salvatore del mezzo per contattare altri soggetti gravitanti nel giro dei più fedeli collaboratori di Bernardo Provenzano addetti anche al ruolo di c.d. "postini" in quanto incaricati di smistare i messaggi del capo-mafia corleonese.

Del resto, la rivelazione fatta da parte dell'imputato, riguardava non soltanto un'apparecchiatura che stava dando rilevanti risultati investigativi ma, altresì, un sistema che aveva permesso di accertare come gli Eucaliptus nel corso delle loro conversazioni facessero espresso riferimento all'ingegnere Aiello quale soggetto da tutelare.

Del tutto corretta, logica e convincente è, pertanto, la conclusione cui sul punto è pervenuta la Corte di merito la quale ha osservato come *"nonostante il Riolo avesse immediatamente ascoltato la fase del ritrovamento della microspia l'11 marzo del 2003, e quindi fosse stato inequivocabilmente posto in condizione di ricostruire i fatti ed il ruolo proprio e dell'Aiello nella rivelazione, dopo questa data non aveva in alcun modo interrotto i rapporti con l'imprenditore ma, anzi, continuava a frequentarlo ed addirittura a riferirgli ulteriori notizie segrete e riservate come quelle riguardanti la sottoposizione dell'abitazione dei Pastoia a servizi di intercettazione e registrazione a distanza"*, (come si è già accennato in precedenza).

Già a seguito di questi due episodi era oramai definitivamente chiaro all'infedele sottufficiale che l'imprenditore della sanità Aiello Michele aveva rapporti di collaborazione con l'organizzazione mafiosa alla quale trasmetteva notizie segrete.

Un altro fatto, avvenuto nel corso del 2001, rende, così come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale (pagg. 362 – 364), ancor più manifesto l'elemento psicologico sotteso alle condotte del Riolo.

Ci si riferisce in particolare alla rivelazione delle notizie riguardanti l'installazione di microspie, collocate dallo stesso Riolo, nell'abitazione palermitana dell'associato mafioso Giuseppe Guttadauro, sottoposto ad indagini dopo la sua scarcerazione e risultato subito rientrato in contatto con ambienti mafiosi ed esponenti politici quali Domenico Miceli.

La vicenda è più diffusamente affrontata ed evidenziata da questa Corte nella parte motivazionale dedicata alla posizione processuale del coimputato Salvatore Cuffaro; qui appare sufficiente ricordare che, a fine primavera 2001, proprio il Maresciallo Riolo, e cioè colui che l'anno precedente era riuscito a collocare le microspie nell'abitazione del Guttadauro, confidava al collega Borzacchelli intento a presentare la propria candidatura politica in una lista collegata a quella del Cuffaro, che proprio presso questa residenza venivano registrate conversazioni che coinvolgevano il Cuffaro medesimo. Dopo alcuni giorni, e precisamente il 15 di giugno di quell'anno, una delle microspie che erano state installate dal Riolo all'interno dell'abitazione del capo-mafia veniva rinvenuta e disattivata ma, nel corso di tali operazioni i componenti della famiglia Guttadauro che partecipavano alla ricerca, facevano riferimento alla circostanza di essere stati precedentemente avvertiti da soggetti in contatto proprio con Totò Cuffaro e tale conversazione veniva pure essa ugualmente registrata da altri apparati collocati sempre nelle stesse stanze. Il Riolo ascoltava ripetutamente il nastro registrato ed assumeva, così, piena consapevolezza della circostanza che la notizia da egli rivelata precedentemente a Borzacchelli aveva, tramite il Cuffaro, raggiunto addirittura il capo-mafia Giuseppe Guttadauro che, poi, con l'ausilio di un piccolo scanner aveva rinvenuto l'apparato di registrazione. Egli, quindi, era venuto a conoscenza di quella catena che aveva permesso il disvelamento della notizia al capo-mafia ed aveva avuto ad oggetto il rinvenimento di una delle microspie che egli stesso aveva precedentemente occultato all'interno dell'abitazione.

Anche su tale episodio corretta, logica e convincente è l'argomentazione della Corte di merito: *"Orbene, nonostante ciò – quindi benché l'imputato avesse a quel punto appreso con piena consapevolezza che Borzacchelli aveva tradito evidentemente la sua fiducia rivelando il fatto al Cuffaro che poi a sua volta aveva fatto sapere della microspia al Guttadauro – il Riolo, non solo non denunciò il fatto e non interruppe i rapporti con il Borzacchelli, che si era palesato quale soggetto assolutamente privo di scrupoli e con lo stesso Cuffaro, anch'egli coinvolto nella catena dei rivelamenti, ma addirittura si recò nuovamente dallo stesso Maresciallo Borzacchelli a riferirgli che la fase del ritrovamento era stata registrata e che in quel contesto erano state captate frasi dei Guttadauro che palesavano i canali di informazione attraverso altre apparecchiature di registrazione"* (pag. 363).

Tale condotta dava, poi, vita all'ulteriore catena di informazioni e all'episodio della c.d. *rivelazione della rivelazione* poiché il Borzacchelli, in occasione della cena elettorale del 24 giugno 2001, organizzata dal partito del Cuffaro presso il ristorante Riccardo III proprio per celebrare la vittoriosa elettorale, informava dei fatti il Miceli e l'Aragona, e, cioè, quelle persone che avevano entrambe operato da intermediari del Cuffaro nel trasmettere la notizia al Guttadauro.

Era così avvenuto e caduto sotto la diretta percezione del Riolo che quelle stesse microspie, che egli aveva precedentemente installato, erano state rinvenute, disattivate o, comunque, rese inefficaci, per effetto della condotta posta in essere dallo stesso soggetto addetto al posizionamento.

Coerente e logica è, pertanto, l'ulteriore argomentazione dei giudici di II grado secondo cui la seconda rivelazione illecita – dopo che la prima notizia riservata aveva raggiunto lo stesso capomafia di Brancaccio (e di ciò il Riolo aveva avuto diretta e piena conoscenza) – non poteva avere se non *"l'evidente e unico scopo di avvertire Borzacchelli e i suoi correi del pericolo che stavano tutti correndo e, quindi, per far sapere agli altri soggetti coinvolti della presenza di ulteriori microspie a casa Guttadauro che, peraltro, egli stesso aveva installato"*.

Oltre, infatti, agli episodi riguardanti le rivelazioni in favore del gruppo Borzacchelli-Cuffaro-Miceli-Guttadauro il Maresciallo del Ros ha ammesso di avere anche personalmente informato Domenico Miceli di attività di captazione delle conversazioni da egli stesso installate all'interno dell'autovettura di questi.

L'episodio, oggetto della specifica contestazione di cui al capo S) della rubrica, ebbe a verificarsi nel corso del 2002 quando Riolo incontrava Miceli Domenico che gli veniva presentato da un comune amico il dottore Rallo; in occasione di tali incontri, il Maresciallo del Ros metteva al corrente Miceli dell'esistenza di indagini sul suo conto e del fatto che egli stesso aveva collocato sull'autovettura del predetto Miceli una microspia per intercettarne le conversazioni.

Il fatto nella sua evoluzione storica non è contestato perché oltre ad essere ammesso dal Riolo è stato anche oggetto di integrale conferma da parte del Rallo.

Sul punto, la Corte territoriale ha così correttamente motivato (pagg. 366 - 367): *"Ed al proposito non può omettersi di segnalare che a quella data Riolo sapeva già del pieno coinvolgimento nelle indagini antimafia del Miceli che non era un soggetto qualsiasi, bensì quell'individuo che il capo-mafia di Brancaccio Giuseppe Guttadauro aveva individuato quale candidato dell'associazione mafiosa per le prossime consultazioni elettorali regionali, concordando detta scelta con il Cuffaro Salvatore a seguito di una trattativa pur indiretta durata mesi, che aveva avuto ripetuti contatti con detto esponente mafioso nel cui interesse aveva seguito varie vicende e che allo stesso, quindi, risultava indissolubilmente legato. Avere pertanto non solo frequentato Miceli, ma altresì confidato allo stesso delle indagini in corso, confermando un dato dal medico pur già conosciuto, e precisato addirittura di avere egli stesso in precedenza collocato una microspia nella sua autovettura, non è un "dato sporadico ed occasionale" così come sostenuto dal Tribunale di primo grado, poiché Riolo aveva già in occasione della seconda rivelazione a Borzacchelli diretta ad agevolare anche Guttadauro manifestato la propria volontà di riferire fatti e notizie segrete a più soggetti in contatto con l'organizzazione mafiosa ed a suoi*

componenti di vertice in particolare, secondo le osservazioni che sono state in precedenza svolte. La condotta dell'imputato, quindi, appare avere favorito ed avvantaggiato diversi soggetti tutti intranei o comunque in stretto collegamento con l'organizzazione mafiosa".

Gli episodi prima analizzati, e incontestabilmente provati sulla base delle molteplici e convergenti risultanze processuali, (contenuto delle conversazioni intercettate, dichiarazioni dell'Aragona, ammissioni del Riolo, ecc.), sono "idonei a qualificare il dolo del Riolo al momento dell'adozione successiva di ulteriori condotte analoghe; posto, infatti, che l'imputato aveva appreso della diffusione proprio ai mafiosi intercettati delle notizie da lui rivelate ad altri riguardanti dette attività investigative, l'aver poi proseguito in tempi successivi nel compimento di condotte analoghe non può certamente essere ricondotto ad una semplice imprudenza del Maresciallo del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, bensì alla precisa volontà di questi di agevolare l'organizzazione tramite continue rivelazioni all'Aiello ed agli altri soggetti con i quali era in contatto" (pag. 360 sent. Il grado).

Conclusivamente può affermarsi che l'imputato ebbe la piena consapevolezza di agevolare l'organizzazione mafiosa dal momento che risulta in modo incontestabile che proseguì nelle condotte di rivelazione pur dopo aver preso atto degli enormi vantaggi che i suoi comportamenti avevano assicurato a "Cosa Nostra", la quale si era vista così recapitare le notizie sulle intercettazioni in corso da parte di quello stesso soggetto che aveva materialmente collocato le apparecchiature di registrazione occulte.


Ne consegue che le doglianze sollevate dalla difesa in ordine alla valutazione degli episodi su indicati operata dalla Corte di merito ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo sono infondate, così come lo sono quelle relative alle c.d. **Bonifiche** e alla c.d. **Rete riservata**, episodi dai quali il Giudice di merito ha tratto ulteriori elementi dimostrativi dell'elemento psicologico del reato in questione.

Sono innanzitutto infondate le doglianze difensive relative alle c.d. **bonifiche**.

La Corte territoriale, oltre al caso Miceli, prima analizzato, ha fatto riferimento anche all'accertata collaborazione del Riolo con il Cuffaro Salvatore in occasione di alcune operazioni di "bonifica" che l'imputato veniva chiamato, al di fuori dei compiti di servizio, ad effettuare presso le residenze e gli uffici dell'uomo politico. Invero, dal 1999 al 2002, il Maresciallo Riolo era stato incaricato di controllare la sussistenza di eventuali apparati di intercettazione negli uffici e nell'appartamento del Cuffaro sicché, è evidente che il prevenuto era soggetto di assoluta fiducia di quello stesso gruppo di soggetti che, nel 2001, aveva usufruito delle informazioni che il Riolo aveva fornito al Borzacchelli perché pervenissero al Guttadauro.

Conseguentemente, del tutto logica e coerente è la seguente argomentazione della Corte di merito: *"E se tali incarichi fiduciari proseguirono ad essere assunti ed espletati ancora nel 2002 quando Riolo faceva accesso alla Presidenza della Regione proprio per effettuare un'ulteriore operazione di bonifica, se ne deve necessariamente ed inequivocabilmente inferire che il Maresciallo del Ros, sebbene perfettamente consapevole che quel gruppo di potere aveva illecitamente sfruttato le sue informazioni, aveva continuato a collaborare con lo stesso come peraltro dimostrato da tutto il successivo svolgimento dei fatti, dall'inserimento del Riolo stesso nella rete riservata dell'Aiello sino alla data del suo arresto (5 novembre 2003), dalla offerta di un cospicuo regalo in denaro da parte del duo Borzacchelli-Cuffaro"* (pagg. 373 e 374).


Correttamente, quindi, anche tale episodio delle c.d. *bonifiche* è stato ritenuto dai Giudici di II grado come *"elemento idoneo a far ritenere che Riolo Giorgio, in aperta violazione dei propri doveri, agevolò in più occasioni, con piena coscienza e volontà l'organizzazione mafiosa e ciò fece sia trasmettendo alla stessa una serie di informazioni riguardanti le indagini in corso nei confronti di vari esponenti criminali, sia partecipando a pieno titolo a quel sistema contro-informativo la cui composizione, attività e scopo vengono illustrati nel capitolo dedicato alla posizione del coimputato Salvatore Cuffaro e che, comunque, può riaffermarsi era istituzionalmente stato creato dal predetto uomo politico e dal fido*



Borzacchelli con l'evidente intento di arrestare, impedire o comunque divulgare il contenuto anticipatamente, di tutte le indagini che avevano ad oggetto i collegamenti tra l'associazione mafiosa e gli esponenti politici quali Cuffaro medesimo ed altri collaboratori di questi".

Infine, la Corte territoriale ha esaminato e valutato il significativo ed inquietante episodio della c.d. rete riservata evidenziando come, proprio nel giugno del 2003, su sollecitazione di Ciuro Giuseppe, maresciallo della Guardia di Finanza distaccato presso l'ufficio della Procura della Repubblica di Palermo, e, precisamente, presso l'ufficio di un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia, era stata costituita la c.d. rete telefonica riservata diretta ad eludere le investigazioni da parte degli imputati che avevano attivato una serie di utenze cellulari in loro uso a nome di terze persone ignare, utilizzate soltanto per i contatti tra loro stessi e che, pertanto, si confidavano apertamente quando conversavano utilizzando i predetti apparecchi. Dette apparecchiature erano in uso ad Aiello, Ciuro, Riolo, Carcione, Rotondo e D'Amico questi ultimi due entrambi dipendenti dell'imprenditore, e come in precedenza anticipato da Paola Mesi, segretaria dello stesso Aiello, e prevedeva un utilizzo dei telefoni mediante un circuito chiuso nel senso che queste utenze avrebbero dovuto comunicare esclusivamente tra di loro in modo da impedire di essere intercettate dall'esterno, circostanza però che non aveva impedito agli investigatori di riuscire ugualmente nell'intento di captare le conversazioni.

Che la funzione della rete riservata fosse sostanzialmente illecita, in quanto mirata ad eludere le investigazioni ed a trasmettersi notizie segrete, i Giudici del merito lo hanno ricavato dalle dichiarazioni rese dal Riolo, da quelle riferite nel verbale acquisito agli atti del giudizio e reso dall'imputato Rotondo Roberto, utilizzabile nei confronti di tutti gli imputati, oltre che dal contenuto delle conversazioni intercettate su tali utenze (solo occasionalmente e fortuitamente scoperte).



Come si è in precedenza accennato, i colloqui riguardavano sempre interessi economici dei soci Aiello e Carcione connessi alla truffa per decine di milioni di euro ai danni dell'Azienda Sanitaria Locale 6, i rapporti tra costoro ed il Cuffaro finalizzati ad includere nel tariffario regionale le prestazioni alle quali erano interessati ai prezzi da loro suggeriti, l'illecita attività di ricerca di notizie segrete riguardanti le indagini in corso svolta sempre su interesse dei predetti imputati dai marescialli Ciuro e Riolo, i rapporti con il Presidente Cuffaro finalizzati sempre alla ricerca di notizie riservate.

Sulla base di tali elementi i Giudici del merito hanno individuato e distinto i vari ruoli svolti da ciascuno degli imputati in tale vicenda: *"Aiello aveva assunto un ruolo di collegamento tra tutti i correi sollecitandoli a ricercare notizie riguardanti l'iscrizione nei vari registri degli indagati, Carcione aveva condiviso tutte le iniziative illecite del cugino Aiello peraltro attivandosi anche attraverso una sua fonte interna alla Procura rimasta non individuata; Riolo aveva partecipato alle fasi direttive e progettuali anche attivandosi personalmente per la ricerca di notizie coperte ancora da segreto investigativo ed il Ciuro, infine, risultava avere svolto la parte principale delle attività di infiltrazione e percezione abusiva di notizie coperte da segreto proprio in virtù del suo ruolo e dei rapporti personali che egli aveva creato all'interno dell'ufficio della Procura della Repubblica di Palermo, coinvolgendo nelle ricerche illecite anche la coimputata Buttitta Giuseppa Antonella"* (pag. 386).

Alla stregua delle considerazioni finora esposte, deve concludersi che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti addebitati al Riolo Giorgio integrassero il delitto previsto dagli artt. 110 – 416 bis c.p., così come allo stesso contestato al capo C) della rubrica – (erroneamente riqualficato nelle ipotesi di cui agli artt. 378 e 361 c.p. dal Giudice di I grado) – sussistendo sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato in questione:

- a) Quanto all'elemento oggettivo del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., la costante rivelazione di notizie segrete assicurata da Riolo ad Aiello

fw 

era attività certamente idonea ad integrare il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, visto che le rivelazioni erano state plurime, continuative e si erano protratte per circa quattro anni, così che il contributo oggettivamente fornito da Riolo doveva ritenersi di notevole importanza per l'associazione.

- b) **Quanto all'elemento soggettivo**, egli era ben consapevole della illiceità della propria condotta agevolatrice del sodalizio mafioso in quanto egli ebbe a proseguire le condotte di rivelazione pur dopo aver appreso che le stesse, già in precedenza, avevano permesso ai componenti dell'organizzazione di apprendere la notizia da lui stesso trasmesse e, così, di eludere le investigazioni, ed, altresì, analoghe attività agevolatrici vennero assunte nei confronti di soggetti quando era oramai nota la sottoposizione di costoro ad indagini antimafia.

Ha fatto, così, la Corte territoriale corretta applicazione del principio affermato da questa Corte di legittimità (Cass. Sez. Fer. 10/09/1999, Mastrosera ed altri) – e che con la presente decisione deve essere confermato – **che se per un solo episodio di rivelazioni di notizie relative ad indagini può essere ritenuto il meno grave reato di favoreggiamento, ove, invece, le informazioni siano sistematiche ad uno o più associati, su indagini a carico di essi associati (o dell'intero sodalizio) deve essere riconosciuto, quantomeno, il concorso nel reato associativo (se non proprio quello di partecipazione).**

7.2.5 Con il **sesto motivo di ricorso**, la difesa deduce che la sentenza di II grado non aveva dato *“risposta alle specifiche e documentate doglianze svolte negli atti di appello della difesa, rendendola incompatibile, sui punti essenziali della decisione (l'atteggiamento psicologico del Riolo), con gli atti del processo che sono stati in parte ignorati e in parte travisati”* (pag. 43 ricorso).

La doglianza – che, peraltro, si risolve sostanzialmente in una non consentita censura di puro merito – è infondata poiché la Corte territoriale ha, con motivazione davvero ampia e approfondita, dato ragioni del giudizio di responsabilità dell'imputato valutando, una per una, le risultanze processuali e

dando diffusamente risposta alle plurime deduzioni dell'appellante. Sul punto va, peraltro, ricordato il principio di legittimità che statuisce che il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado con la conseguenza che la ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità. (Cass. V n. 7588 del 6.5.99, depositata 11.6.99, rv. 213630).

Ulteriori doglianze nella difesa sono relative alla dedotta erroneità della Corte di merito in relazione alla ritenuta consapevolezza del Riolo della *"mafiosità dell'Aiello, essendo vero, invece, che nel 2003 era emerso che l'imprenditore era sì possibile soggetto di interesse investigativo, ma non come persona associata alla mafia, bensì quale imprenditore possibile vittima di richieste estorsive"*.

La censura è infondata non solo per la accertata intraneità dell'Aiello all'associazione mafiosa, ma anche perché la Corte territoriale, sullo specifico punto, ha richiamato la deposizione degli investigatori (cap. Sozzo, col. Damiano, maggiore Russo e mar. Salvi) i quali *"hanno fatto chiaramente ed univocamente risultare che, nel corso di varie riunioni, l'Aiello era stato individuato, tra l'inverno e la primavera del 2003, come soggetto di interesse investigativo per i suoi legami con esponenti mafiosi ma, ciò nonostante, l'imputato proseguiva a frequentare lo stesso e a rivestire il ruolo di soggetto di piena fiducia dell'imprenditore come dimostrato dall'inserimento a quella data nella c.d. rete riservata. Anzi, tra l'estate e l'autunno di quell'anno, Riolo addirittura passava informazioni riservate all'Aiello circa la sottoposizione di questi ad attività di intercettazione telefonica nel procedimento intentato contro l'imprenditore già a quella data per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p."* (pag. 372).

Infine, la circostanza indicata dalla difesa che il GUP di Palermo, con sentenza dell'8/04/2005, aveva escluso per il mar. Ciuro Giuseppe la sussistenza del concorso in associazione mafiosa ritenendo la sola ipotesi di favoreggiamento aggravato ai sensi del 2° comma dell'art. 378 c.p. (e condannandolo alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione), è irrilevante poiché una diversa valutazione operata da altro giudice in ordine ad un diverso imputato è influente nel presente procedimento, atteso anche che le condotte ascritte all'infedele mar. Ciuro Giuseppe – (sostanzialmente relative alle ipotesi di rivelazione di notizie riservate e all'abusivo accesso al sito informatico, ai fini di conoscere lo stato delle indagini relative all'imprenditore Aiello) – sono solo in parte coincidenti con le più numerose e consistenti condotte dell'infedele mar. Riolo per il quale sono state accertate anche plurime rivelazioni di notizie riservate relative a vari esponenti mafiosi (v. episodi "Mesi", "Eucaliptus", "Guttadauro").

7.2.6 Con riferimento al settimo motivo di ricorso – con il quale si deduce la mancanza assoluta di motivazione (e la manifesta illogicità della stessa), in ordine alla richiesta di assoluzione formulata con l'atto di appello in relazione ai delitti di cui all'art. 378 2° comma c.p. e 361 c.p. (pag. 57 ricorso) – si osserva che esso è infondato in quanto le argomentazioni esposte nell'esaminare il quinto motivo di ricorso escludono rilevanza alle censure proposte per il delitto ritenuto in primo grado (art. 378 II comma c.p.) avendo il giudice di appello correttamente ritenuto, come si è ampiamente detto, che i fatti ascritti al Riolo integrano il più grave delitto di cui agli artt. 110 - 416 bis cod. pen..

7.2.7 L'ottavo motivo di ricorso concernente i capi D (art. 615 ter c.p.) ed E (art. 326 c.p.) della imputazione è infondato.

Invero, non è manifestamente illogico il riconoscimento del concorso del Riolo nel delitto di cui all'art. 615 ter c.p. per avere rafforzato l'intento criminoso degli istigatori Aiello Michele e Carcione Aldo e degli autori materiali Ciuro Giuseppe e Buttitta Giuseppa Antonia.

Va, innanzitutto, precisato che la vicenda degli accessi al sito informatico della Procura della Repubblica di Palermo è stata già valutata da questa Corte nell'esaminare la posizione dell'imputato Aiello Michele e sarà oggetto di ulteriori argomentazioni nell'esaminare la posizione degli imputati Carcione Aldo e Buttitta Giuseppa Antonia. Nel rinviare, quindi, alle suddette argomentazioni – con le quali è stato già evidenziato anche il ruolo svolto nella vicenda dal Riolo – basterà qui precisare che costui è stato ritenuto anch'egli coinvolto nell'assunzione di notizie segrete effettuate sia personalmente sia in concorso con l'Aiello e il Ciuro, quantomeno rafforzando l'intento criminoso degli altri, come, peraltro, risultante anche dalle conversazioni seguenti la rivelazione proveniente da Salvatore Cuffaro e diretta all'Aiello tramite Rotondo Roberto in data 30 ottobre del 2003, (sulla quale ci si soffermerà in seguito), e dagli incontri successivi tra tutti i soggetti coinvolti, (sul punto, v. più dettagliatamente quanto esposto alle pagg. 388 e segg. della sentenza di II grado). La Corte ha, invero, evidenziato il concorso del Riolo comprovato dai costanti e frenetici contatti di quei giorni tra gli imputati, essendo rimasto accertato che il prevenuto ebbe a condividere tutte le iniziative illecite poste in essere materialmente anche dagli altri (in particolare, v. telefonate del 18 e 24 settembre 2003 tra Ciuro e Riolo sulle informazioni riservate da acquisire richiamate nelle decisioni di I e II grado). Il concorso nei delitti in questione, inoltre, non è solo morale in quanto è rimasto provato che fu proprio il Riolo a riferire all'Aiello della proroga dell'intercettazione richiesta dal P. M. al G.I.P. il 30.9. 2003 (v. pagg. 395 – 396 sent. II grado e pag. 600 sent. I grado).

Sul punto, i Giudici di merito hanno così adeguatamente e correttamente motivato: *“Invero, dalla conversazione intercettata del 30 settembre ore 14.01 riportata l'impugnata pronuncia a pag. 603 del supporto informatico, tra Giorgio Riolo e Giuseppe Ciuro, risulta che il primo, dopo avere incontrato un suo collega rimasto non identificato, aveva appreso che proprio in quel frangente era stata avanzata un'ulteriore richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche sulle utenze dell'Aiello. A tale colloquio ne seguiva altro anch'esso intercettato alle ore*

19.54 dello stesso giorno in cui Riolo, questa volta colloquiando proprio con il diretto interessato Michele Aiello, gli comunicava appunto dell'avvenuta proroga per ulteriori 15 giorni delle attività di captazione, mettendo così direttamente in condizione il soggetto sottoposto alle attività investigative di sottrarsi alle indagini. Ed a fronte dell'avvenuta comunicazione proprio al soggetto indagato della sottoposizione dello stesso ad attività di intercettazione in esatta coincidenza con l'emissione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, appare evidente che il reato di rivelazione di notizie segrete si sia consumato, non potendo ritenersi circostanza decisiva quella dell'avvenuta trasmissione di una notizia difforme solo perchè la durata delle attività indicate era di soli 15 giorni in luogo dei 20 effettivi, poiché comunque il danno alle indagini fu procurato, essendo stato messo l'indagato in condizioni di apprendere l'espletamento di attività investigative nei suoi diretti confronti. Ancora una volta, quindi, Giorgio Riolo, nel settembre del 2003 dopo che le precedenti trasmissioni di notizie avevano procurato serissimi ostacoli alle attività investigative in occasione della vicenda Guttadauro e di quella Eucaliptus, determinando la scoperta delle microspie da egli stesso piazzate, avevano favorito soggetti in contatto con latitanti mafiosi ed al contempo con l'Aiello quali i fratelli Mesi ed i Pastoia, proseguiva nella sua attività di costante rivelazione informando l'imprenditore di Bagheria della prosecuzione a suo carico di indagini antimafia mediante il ricorso alle intercettazioni di conversazioni da parte dei Carabinieri. E certamente l'Aiello sollecitava continuamente tali attività, tenendosi in contatto con i due Marescialli e richiedendo le informazioni agli stessi, aventi ad oggetto l'apprensione delle notizie segrete, essendo suo spasmodico interesse conoscere l'esistenza e durata dei servizi di intercettazione attivati nei suoi riguardi, come peraltro inequivocabilmente dimostrato dal contenuto di quelle conversazioni riportate alle pagg. 600 e segg. del supporto informatico della sentenza di primo grado".

Ne consegue che, anche, il reato previsto dall'art. 326 c.p. - oltre quello di cui all'art. 615 ter - è pienamente integrato in quanto l'indagato Aiello venne messo

nelle condizioni di apprendere l'espletamento di attività investigative nei suoi diretti confronti.

7.2.8 Le doglianze proposte con il nono motivo di ricorso relativo al delitto di corruzione sono inammissibili in quanto meramente rivalutative della logica valutazione probatoria resa dalla Corte territoriale la quale ha considerato che l'assunzione immediata della moglie e del fratello Vittorio alle dipendenze dell'imprenditore, il "prestito" di lire 25.000.000 per l'acquisto dell'auto, mai restituito, gli ulteriori "prestiti" nel 2003, anch'essi mai restituiti, gli operai e i materiali gratuitamente forniti per costruire la casa rurale, sono tutte elargizioni da parte dell'Aiello che non possono avere una giustificazione diversa da quella retributiva delle varie illecite rivelazioni e, quindi, di evidente natura corruttiva.

In sostanza, i Giudici del merito hanno debitamente evidenziato (pagg. 379 – 380, sent. Il grado): a) *"la ripetuta attività di retribuzione delle condotte illecite di rivelazione posta in essere dal corruttore Aiello nei confronti del corrotto Riolo richiamata nei capi di imputazione H) ed I) rispettivamente sotto i diversi profili attivo e passivo, ritenuta sussistente all'esito del giudizio di primo grado"*; b) *"Trattasi, con evidenza, di regalie di valore certamente non indifferente ma anzi particolarmente significativo, che non trovano alcuna altra giustificazione se non nell'attività costante e ripetuta di rivelazione di notizie da parte del Riolo e nell'evidente grande interesse che la stessa assumeva per l'Aiello che, altrimenti, mai si sarebbe spinto ad investire decine di milioni di lire in autovetture e lavori di ristrutturazione in favore di un soggetto che aveva conosciuto poco tempo prima e con il quale non vi era certamente una frequentazione assidua al di fuori del posto di lavoro. Peraltro, è appena il caso di notare, che mai di regalie potrebbe comunque parlarsi vertendosi in ipotesi di corruzione propria e cioè connessa al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, quali appunto furono le rivelazioni di notizie, sicché l'accettazione di qualsiasi compenso da parte del Pubblico Ufficiale costituisce sempre reato"*; c) che il Riolo non aveva al riguardo fornito una coerente giustificazione alternativa di tutti i favoritismi e di tutte le regalie.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte territoriale è pervenuta alla seguente, logica e condivisibile conclusione: *“Ora, nel caso in esame, non è proprio emerso per quale altra ragione l’Aiello avrebbe dovuto effettuare tali consistenti pagamenti a vantaggio del Riolo se non per ottenere da questi quella mole di informazioni riguardanti l’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” con la quale l’imprenditore di Bagheria era in fattiva collaborazione. L’assenza di qualsiasi ragione alternativa, l’accertato compimento di una serie di illecite condotte di rivelazione e la contemporaneità tra le stesse e le dazioni di consistenti somme di denaro o di altre utilità, costituiscono tutti elementi idonei a far individuare la causa dei pagamenti proprio nella ricezione delle notizie segrete”.*

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza deve essere confermata anche quanto ai delitti di cui ai capi H) ed I) della rubrica contestati al Riolo Giorgio e all’Aiello Michele.

7.2.9 Deve essere, invece, accolto il **decimo motivo di ricorso** proposto con riferimento al decorso del termine di prescrizione per i reati ascritti ai capi S, T, V della rubrica, essendo corretti i dati temporali indicati dalla difesa. Invero, i delitti di rivelazione di segreti di ufficio (capi S e T, non aggravati ex art. 7 L. 203/’91), risultano commessi nella *“primavera-estate 2002”*, mentre quello previsto dall’art. 615 bis c.p. risulta commesso nel *“corso del 2002”*. Le confessioni del prevenuto, unite a quelle rese da Rallo Giuseppe nel procedimento connesso, escludono la sussistenza di differenti cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..

La pena complessiva deve essere, quindi, rideterminata in anni 7 mesi 5 e giorni 10 di reclusione rimodulando la sanzione nei termini già statuiti dal giudice di merito con l’eliminazione della pena irrogata in continuazione per detti delitti (pena base anni 10 + anni 1 e mesi 2 (anziché anni 2) per continuazione = anni 11 mesi 2 diminuita di un terzo per la concessa diminuzione del rito = anni 7 mesi 5 e giorni 10).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

7.2.10 Quanto al trattamento sanzionatorio, va osservato che i giudici di appello hanno coerentemente indicato i parametri oggettivi imponenti il diniego di attenuanti generiche e la quantificazione della sanzione nella misura irrogata rilevando la **“indubbia gravità”** dei fatti non illogicamente definita **“particolare se non eccezionale”** ed il **reiterato e costante tradimento delle istituzioni pubbliche cui apparteneva l'imputato che ha così mortificato l'operato di tutte le decine di altri appartenenti alle forze dell'ordine impegnati fedelmente, e con grave rischio, nelle investigazioni di contrasto alla pericolosissima associazione criminale, ed ha tradito completamente e ripetutamente la fiducia che i magistrati inquirenti e i vertici dei CC. riponevano in lui.**

Il ricorso sul punto (undicesimo motivo) è, quindi, del tutto infondato in quanto la concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della sanzione rientrano nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. VI n. 41365 del 28.10.2010, depositata 23.11.2010, rv. 248737; Cass. I n. 46954 del 4.11.04, depositata 2.12.04, rv. 230591).

La sentenza impugnata, per quanto attiene alla posizione di Riolo Giorgio, deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio, limitatamente ai reati ascritti ai capi S, T, V della rubrica perché estinti per sopravvenuta prescrizione. Gli altri motivi di ricorso vanno, invece, rigettati.

7.3 CARCIONE ALDO

Il ricorso proposto nell'interesse di Carcione Aldo – medico chirurgo, cugino e uomo di fiducia dell'imprenditore Aiello Michele, imputato dei delitti ex artt. 326 e 615 c.p. – è inammissibile.

7.3.1 Quanto alla eccezione proposta con il primo motivo di ricorso relativo alla competenza ex art. 11 c.p.p., essa è stata già esaminata e disattesa nella

trattazione delle questioni preliminari con argomentazioni che hanno evidenziato la manifesta infondatezza della eccezione medesima, e alle quali si fa espresso rinvio.

7.3.2 Quanto alla eccezione per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 615 ter cod. pen. nei confronti di pubblici ufficiali titolari di password – oggetto di una delle doglianze contenute nel **secondo motivo di ricorso** – si rinvia alle considerazioni di seguito esposte con riferimento al gravame avanzato nell'interesse di Giuseppa Antonella Buttitta.


Le ulteriori plurime doglianze difensive, diffusamente svolte con il secondo motivo di ricorso, oltre che rievocare in larga misura il tenore delle censure già poste a fondamento dell'appello e puntualmente disattese dai giudici di quel grado, appaiono tutte orientate verso una rilettura delle risultanze processuali, piuttosto che come una deduzione di "errores in procedendo o in iudicando" in cui il giudizio di appello sarebbe incorso. Il ricorso sul punto è, pertanto, palesemente inammissibile, proprio perché i relativi motivi risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma, in concreto, sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

La Corte territoriale ha, infatti, passato in analitica ed esauriente rassegna di tutti quelli che apparivano essere i punti critici della complessa vicenda avendo accertato gli stretti rapporti intercorrenti, non solo tra l'Aiello e l'infedele sottufficiale Ciuro, ma anche tra quest'ultimo ed il Carcione e come costui fosse anch'egli inserito nella rete riservata finalizzata ad eludere le intercettazioni telefoniche in corso di svolgimento (telefoni, come si è già evidenziato, intestati a persone ignare, acquistati dall' Aiello su sollecitazione del Ciuro e

consegnati, oltre che a costoro, all'infedele mar. Riolo, al D'Amico, al Rotondo Roberto e Paola Mesi, segretaria dell'Aiello).

La vicenda relativa all'acquisizione di notizie riservate sul sito informativo della Procura della Repubblica di Palermo è stata diffusamente esposta nell'esaminare il ruolo in proposito avuto dall'Aiello e dal Riolo ed, in tale occasione, si è anche evidenziato il ruolo svolto dallo stesso Carcione. Basterà, quindi, qui aggiungere che il concorso nel delitto previsto dall'art. 615 ter c.p. discende dal fatto che i partecipi della rete contemporaneamente erano sempre a conoscenza dello stato delle indagini comunicandolo costantemente agli altri, esortandosi reciprocamente ad operare per acquisire notizie.

La prova che il ricorrente ebbe a condividere tutte le iniziative illecite dell'Aiello significativamente è stata tratta anche dal contenuto delle seguenti telefonate intercettate, riportate alle pgg. 398 e segg. della sent. di II grado: a) **quella del 20 settembre 2003** tra l'imputato Carcione e il cugino Aiello nella quale il primo sollecitava il cugino a far acquisire, tramite il Ciuro, informazioni sul registro degli indagati e, precisamente, ricercando il nominativo del cognato dell'Aiello che, all'epoca, era amministratore pro-tempore di una delle due società operanti nella sanità privata; b) **quella del 21 settembre 2003**, in cui i due si accordano per far effettuare la ricerca al Ciuro, e non al legale, il successivo lunedì; c) **quella svoltasi sempre il 21 ottobre del 2003**, dalla quale risulta che il Carcione rassicura il cugino circa l'indagine principale a suo carico, quella per associazione mafiosa, mentre l'indagine in materia sanitaria veniva ritenuta un filone autonomo del tutto svincolato da quello principale in relazione alla quale bisognava continuare ad effettuare controlli abusivi sul sistema informatico della Procura; d) **quella del 2 ottobre 2003**, in cui il Carcione discute con l'Aiello e il Ciuro della validità degli atti processuali convenendo, con evidenza, di svolgere ulteriori investigazioni illecite; e) **quella del 5 ottobre 2003**, nel corso della quale il Carcione parla con l'Aiello confermandogli che, tramite la sua fonte, ha accertato che è stata disposta la proroga delle intercettazioni per altri 15 giorni e



che, nell'indagine relativa al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., non erano emersi elementi di rilievo a carico dell'Aiello.

Oltre al contenuto delle suddette intercettazioni telefoniche, (ed ad altre dell'8, 28 e 30 ottobre 2003), i Giudici del merito hanno correttamente evidenziato anche il contenuto di una dichiarazione, sostanzialmente confessoria, resa dal Carcione in occasione del suo interrogatorio in data 24 novembre 2003 acquisito agli atti del giudizio a seguito dell'esercizio della facoltà di non rispondere; in detto interrogatorio, l'imputato – dopo aver riferito di avere, in passato, appreso dall'Aiello che questi era indagato a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffré – riconosceva palesemente il suo contributo alle ricerche illecite svolte materialmente dall'infedele mar. Ciuro Giuseppe nel registro in uso alla Procura della Repubblica di Palermo (v. pag. 399 sent. Il grado che richiama il verbale riportato in buona parte alle pagg. 730 e segg. sent. I grado).

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato anche in ordine all'elemento soggettivo ricavato *“dalla palese consapevolezza della illiceità della condotta che, oltre ad essere stata riconosciuta dall'imputato nel verbale del 24 novembre, che costituisce una chiara ammissione di responsabilità, emerge, con evidenza, dal contenuto delle conversazioni intercettate e riportate nella sentenza di I grado e, specificamente, in quei colloqui in cui l'appellante ed il cugino predispongono gli accessi abusivi da far effettuare al Ciuro, prima del ricorso alla procedura legale consigliata dall'avvocato dell'imprenditore bagherese”* (v. pag. 406 sent. Il grado).

Le censure mosse dal ricorrente sul valore delle ammissioni rese dal Carcione il 24 novembre 2003 costituiscono palesi censure in fatto e si sostanziano in non consentite valutazioni di merito a fronte di una analisi probatoria esposta dalla Corte territoriale con logica, completa e con disamina di tutte le doglianze proposte con l'atto di appello.

Manifestamente infondate sono, poi, le censure sulla persona del mar. Borzacchelli, essendo del tutto carente di presupposti il richiamo ad uno stato di

necessità, così come del tutto incongruo è il riferimento al disposto di cui all'art. 5 cod. pen. in assenza di un pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale il prevenuto abbia potuto trarre il convincimento di liceità del proprio comportamento, convincimento che, invece, è palesemente escluso dalla contraria consapevolezza dell'agire illegale direttamente posto in essere ed anche demandato al Ciuro (Cass. IV n. 32069 del 15.7.2010, rv. 248339).

Inoltre, costituisce mera negativa di fatto, irrilevante nel giudizio di legittimità, il difetto di prova dell'esistenza di una propria fonte informativa all'interno della Procura della Repubblica, essendo stato il dato accertato dalle ammissioni al riguardo fatte dal ricorrente nel corso delle telefonate intercettate.

7.3.3 Ancora, del tutto infondate sono le deduzioni difensive, (contenute anch'esse nel **secondo motivo di ricorso**), con le quali si contesta la possibilità, in punto di diritto, di ritenere in capo al Carcione il concorso nel delitto ex art. 326 c.p..

Si assume dalla difesa dell'imputato che il delitto è a struttura plurisoggettiva, ma si tratta di una plurisoggettività meramente naturalistica, perché il divieto è rivolto esclusivamente all'intraneus; il silenzio dell'art. 326 c.p., circa la punibilità dell'extraneus, è significativo giacché, quando la legge ha voluto includere nell'illecito anche il ricettore della notizia, lo ha detto espressamente.

La doglianza è, come si è detto, manifestamente infondata. Invero – atteso l'accertato accordo criminoso e l'istigazione rivolta all'infedele pubblico ufficiale – va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, tali condotte integrano il concorso tra il pubblico ufficiale e l'"extraneus" nella consumazione del delitto (Cass. VI n. 37531 del 14.06.2007, rv. 238029). È stato, in proposito, precisato che *"integra il concorso nel delitto di rivelazione di segreti di ufficio la divulgazione da parte dell'extraneus del contenuto di informative di reato redatte da un ufficiale di polizia giudiziaria realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore"* (Cass. sez. VI, 14/10/2009, n° 42109, rv. 245021).

Del tutto esatta è, inoltre, la motivazione della Corte territoriale in ordine all'aggravante prevista dal 2° comma dell'art. 615 ter c.p., atteso che gli accessi abusivi venivano compiuti da pubblici ufficiali operatori su un sistema informatico contenenti dati relativi all'ordine pubblico come quello, appunto, in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Inoltre, deve ritenersi corretta l'esclusione operata dalla Corte di merito della diminuzione di cui all'art. 114 cod. pen. in quanto la disponibilità di propria fonte, la direttiva concordata per l'acquisizione di notizie illecite ed il fornire all'Aiello notizie relative al procedimento per associazione mafiosa costituiscono dati escludenti la minima rilevanza del fatto posto in essere, avuto, altresì, riguardo al frequente intervento del Carcione nella preparazione e predisposizione delle attività illecite concordate in più occasioni con il cugino Aiello Michele.


7.3.4 Ne consegue che il **terzo motivo di ricorso**, nel quale sono contenute le doglianze in ordine alla sussistenza dell'aggravante e alla violazione dell'art. 114 c.p., è manifestamente infondato.

7.3.5 Infine, anche il **quarto motivo di ricorso** deve ritenersi manifestamente infondato, in quanto il giudizio relativo alla concedibilità di attenuanti generiche ed alla quantificazione della sanzione deve ritenersi esaurientemente compiuto con il porre in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione. Nel caso specifico, vi è di più: la motivazione è stata esposta con riguardo alla intensità del dolo, al comportamento processuale ed alla entità dei fatti, non essendo il giudice, comunque, tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio conclusivo giudizio (Cass. Il 2.9.'00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv. 216924).

Il ricorso del Carcione deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

7.4 BUTTITTA GIUSEPPA ANTONIA

Il ricorso proposto nell'interesse di Buttitta Giuseppa Antonia – ispettore della Polizia municipale di Palermo, componente della squadra di p.g., addetta alla



segreteria di un magistrato della Procura della Repubblica di Palermo, assegnataria di password per l'accesso ai registri informatizzati della Procura (R.E.G.E.), imputata del reato ex art. 615 ter c.p. – è inammissibile.

Il giudice di merito ha accertato un primo accesso con la password dell'imputata in data 23.9.03 su modello 21 registro noti; la stessa ha ammesso i fatti nel corso del suo esame all'udienza del 24.1.06 ed ha riferito di avere agito su richiesta del Ciuro Giuseppe, nonché di avere eseguito ricerche anche sui modelli 44 e 45 inserendo i nominativi indicati dal Ciuro.

L'accesso è stato dalla Corte territoriale riconosciuto come illegittimo perché effettuato nella piena consapevolezza che non si trattava di una attività di ufficio, ma di un controllo abusivo al sistema effettuato nell'interesse personale ed esclusivo del Ciuro, pur se frutto dell'induzione di quest'ultimo, che le aveva rappresentato che le ricerche lo riguardavano personalmente o, comunque, riguardavano suoi familiari.

La vicenda è stata, peraltro, già compiutamente esaminata e valutata da questa Corte di legittimità con riferimento alla posizione degli imputati Riolo e Carcione con argomentazioni alle quali espressamente si rinvia.

7.4.1 In ogni caso, con riferimento alle doglianze proposte con il primo motivo di ricorso in ordine alla insussistenza del delitto di cui all'art. 615 ter cod. pen. non applicabile ai titolari di password di accesso, si evidenzia che dette analoghe doglianze sono già state da questa Corte accertate come infondate nell'ambito del procedimento contro Ciuro Giuseppe, infedele sottufficiale della Guardia di Finanza, concorrente con la ricorrente nel medesimo delitto, e giudicato separatamente (Cass. VI n. 42690 del 28.10.2010). Questa Corte non può, quindi, non confermare il principio di legittimità – enunciato sulla medesima questione in procedimento separato – e più volte affermato da questa Corte regolatrice secondo cui *“integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico la condotta del soggetto che, pur avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduce con la “password” di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla*

protezione dell'archivio informatico, in quanto l'art. 615 ter cod. pen. non punisce soltanto l'accesso abusivo, ma anche la condotta di chi vi si "mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo" (Cass. V n. 19463 del 16.2.2010, rv. 247144; Cass. V n. 2987 del 10.12.2009, rv. 245842; Cass. 13/2/2009 n° 18006; sez. V, 8/7/2008 n° 37322, rv. 2412/02).

L'assoluta infondatezza della doglianza è dimostrata anche dalle seguenti considerazioni: il dato testuale della norma che sanziona il "mantenersi" nel sistema oltre le finalità per le quali l'operatore ha avuto la password di accesso, risulta anche dalla aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema di cui c. 2 n. 1 dello stesso art. 615 ter cod. pen., aggravante che non avrebbe ragione di essere ove l'operatore del sistema in quanto tale non possa porre in essere abusivi accessi con l'uso della propria password. Il titolare di password di un sistema protetto e riservato quale quello relativo ai vari registri di iscrizione di notizie di reato e di indagati noti ed ignoti, registri esclusi dalla consultazione di estranei, non può effettuare ricerche non finalizzate ai propri compiti di ufficio in quanto non è possibile pensare che ogni operatore può consultare, con il solo divieto di divulgazione ad estranei, (art. 326 cod. pen.), l'intero sistema e possa anche scambiare le informazioni assunte con gli altri operatori. La password è conferita all'operatore per ragioni e finalità di servizio concernenti il proprio ufficio ed è questo il limite di utilizzo della stessa, limite ben noto alla Buttitta, che successivamente, come accertato dal giudice di merito, negò al Ciuro di effettuare altre ricerche su quei registri.

Deve, quindi, ritenersi del tutto incongruo il riferimento proposto in ricorso a precedenti decisioni di questa Corte che, quanto alla sentenza n. 39290 in data 8.10.08, Peperaiò, attiene a fattispecie diversa, che si riferisce a sistema informatico per il cui accesso non è necessaria password, mentre quello della Procura della Repubblica è un registro caratterizzato da segretezza al quale può accedere solo il personale autorizzato dal Procuratore della Repubblica ed esclusivamente per ragioni di ufficio e di servizio.

B. RW

7.4.2 La doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha accertato gli altri accessi abusivi della Buttitta attraverso le stesse ammissioni della ricorrente, nonché per il dato di fatto, correttamente accertato a seguito della deposizione del consulente tecnico, secondo cui il sistema in quelle date non registrava quel tipo di accessi.

Il ricorso della Buttitta deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

7.5 VENEZIA GIACOMO

Il ricorso redatto in favore di Venezia Giacomo – Dirigente la Squadra Anticrimine della Questura di Palermo, imputato dei reati di cui agli artt. 378 e 479 c.p. – è infondato e deve essere rigettato.

7.5.1 Il primo motivo di ricorso si sostanzia in una mera negazione delle prove di colpevolezza indicate dal giudice di merito in ordine al delitto di favoreggiamento aggravato. Non può, infatti, porsi in dubbio che, dalla telefonata del 3.10.03 intercorsa tra l'imprenditore colluso Aiello Michele e l'infedele mar. Ciuro Giuseppe, risulta che il Venezia era al corrente della rete riservata ideata dai predetti Ciuro e Aiello per proteggere quest'ultimo, di quella rete, cioè, ideata al fine precipuo di eludere le attività investigative (anche per associazione mafiosa), cui l'Aiello era sottoposto, e segnatamente al fine di sottrarsi da attività di intercettazione telefonica nei suoi confronti: v. telefonata 3.10.03, richiamata a pag. 565 della sent. di Il grado, nel corso della quale il Venezia chiede di far parte della rete, dato confessato dinanzi al P.M. dal ricorrente che non può certo avanzare ritrattazioni motivate su uno stato confusionale, avendo in sede istruttoria ammesso di conoscere le finalità di quella rete, nonché di avere telefonato con il cellulare del Ciuro (v. pag. 563 sent. Il grado). Lo stesso imputato ha anche ammesso di conoscere l'esistenza di indagini a carico dell'Aiello e di essere stato informato da costui del sequestro operato dai NAS.

Si ricorda in proposito che la confessione dell'imputato può essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento di accusa purché il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e

l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato (Cass. N. 20591 del 5.3.2008, rv. 240213).

Nella fattispecie le chiare ammissioni dell'imputato, persona non certo estranea professionalmente all'accertamento di reati e, quindi, ben consapevole del significato e del valore di comportamenti tenuti nel corso di indagini giudiziarie, trovano conforto nel sopra indicato contenuto delle conversazioni intercettate e nell'uso della rete telefonica finalizzata ad escludere ulteriori accertamenti contro l'Aiello.

7.5.2 Le stesse argomentazioni valgono con riferimento al **secondo motivo di ricorso** relativo al delitto di cui all'art. 479 c.p., essendo obbligo dell'ufficiale di polizia giudiziaria – (tale essendo il Venezia ex art. 57 c. 1 lett. A cod. proc. Pen.) – di riferire quanto a sua conoscenza e non già solo quanto cartaceamente risultante nella documentazione in suo possesso, così determinando un falso per induzione conseguente al tacere elementi di fatto a sua conoscenza impeditivi del rilascio di quel certificato di sicurezza relativo alla società ATI Group di Aiello, avendo anche omesso di approfondire i fatti mediante richieste di ricerche ad altri organi investigativi della Questura.

Gli accertamenti richiesti erano finalizzati a funzioni di prevenzione che l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a porre in essere anche di propria iniziativa, funzioni cui il prevenuto è venuto meno tacendo quanto a sua conoscenza, omettendo di sollecitare accertamenti, attivandosi direttamente per il rilascio del certificato non dovuto. Il giudice di merito ha correttamente rilevato che il Venezia disse il falso e falsificò il vero comunicando l'assenza di investigazioni in corso, ben conoscendo, invece, le indagini in corso a carico di Aiello, intervenendo personalmente poi presso i colleghi determinando l'esito del rilascio del certificato il successivo 16 ottobre 2003.

Conclusivamente, sulla base delle predette risultanze processuali, adeguatamente valutate dai Giudici di merito, ha trovato piena conferma l'impianto accusatorio secondo cui il Venezia – il quale aveva ricevuto una

richiesta del CESIS di comunicare ogni possibile notizia su Aiello Michele ai fini del rilascio della nulla-osta di sicurezza – falsamente attestò, nella nota prot. n° 903129 del 16/10/2003, inviata alla Questura di Palermo, l'assenza di elementi ostativi per il rilascio del predetto nulla-osta, pur nella consapevolezza di indagini in corso a carico dello stesso Aiello da parte della Procura della Repubblica di Palermo.

Vale, da ultimo, anche per questo ricorrente la manifesta infondatezza delle doglianze contenute anch'esse nel secondo motivo di ricorso concernenti le circostanze attenuanti generiche e la valutazione dosimetrica della pena che il giudice di merito ha debitamente quantificato con riferimento alla entità dei fatti ed alla personalità del prevenuto.

Il ricorso del Venezia deve, pertanto, essere rigettato.

7.6 CUFFARO SALVATORE

7.6.1 Cuffaro Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale che – in parziale riforma della decisione del Tribunale con la quale era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei reati, assunti in continuazione, di cui agli artt. 326 c.p., (capi N e P della rubrica), e 378 Il comma c. pen., (capi O e Q), con l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 7 D. L. 152/91, contestata in relazione ai delitti ascritti ai capi P e Q (vicenda Guttadauro) – lo ha condannato, ritenuta sussistente l'aggravante suddetta, alla pena di anni sette di reclusione.

Il ricorso – che si articola in dodici motivi (del 5/6/2010), più un motivo ulteriore (del 7/6/2010), ad integrazione dei precedenti, tre motivi nuovi (del 23/12/2010) e cinque motivi nuovi (del 30/12/2010) – è infondato e, come tale, va rigettato per le ragioni qui di seguito esposte con la premessa che i primi due motivi del ricorso principale (del 5/6/2010), e il primo dei motivi nuovi (del 23/12/2010) – concernenti sia l'eccezione di incompetenza funzionale della Corte territoriale ex art. 11 c.p.p. sia quella di inutilizzabilità delle conversazioni ambientali captate nell'abitazione di Guttadauro Giuseppe – sono state già ritenute manifestamente infondate allorquando sono state esaminate e risolte le questioni procedurali proposte da più ricorrenti.

7.6.2 VICENDA INTERCETTAZIONI AMBIENTALI NELL'ABITAZIONE GUTTADAURO

(capi P e Q della rubrica)

7.6.2.1 La vicenda va, dapprima, delineata nel suo complessivo svilupparsi – (già, peraltro, brevemente rappresentata nel valutare il ruolo svolto in proposito dall'infedele sottoufficiale del ROS Riolo Giorgio) – per essere, poi, approfonditamente esaminata, onde accertare come le risultanze processuali siano state valutate dalla Corte territoriale, al fine di dare, così, compiuta risposta ai motivi dedotti dalla difesa dell'imputato con i quali si contesta il giudizio della

Corte di merito sia in punto di responsabilità che in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 D. L. n° 152/91.

Si deve, quindi, dare, innanzitutto, piena risposta al **terzo motivo del ricorso principale, al secondo dei motivi nuovi (del 23/12/2010) e al primo degli ulteriori motivi nuovi (del 30/12/2010)** con i quali si assume che vi sia stata violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p. in ordine al criterio di apprezzamento complessivo delle fonti probatorie adottato dalla Corte di merito quale momento coesistente all'accertamento dei reati di rivelazione di segreto di ufficio e favoreggiamento personale ascritti al ricorrente rispettivamente ai capi P e Q della rubrica, e dovrà, poi, darsi risposta ai motivi **quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del ricorso principale, al terzo dei motivi nuovi (del 23/23/2010) e al secondo, terzo e quarto degli ulteriori motivi nuovi (del 30/12/2010)**, con i quali si contesta, sotto varie angolazioni, la ricorrenza, nel caso di specie, dell'aggravante in questione, in particolare, sotto il profilo della esistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 7 D.L. N° 152/91.

7.6.2.2 La ricostruzione della vicenda e la relativa decisione del Giudice di II grado si basano essenzialmente sul contenuto delle conversazioni registrate in casa di Guttadauro Giuseppe nei primi sei mesi del 2001 (e, segnatamente, ma non solo, di quelle del 12 e 15 giugno 2001), sulle dichiarazioni di Aragona Salvatore, escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. nella qualità di imputato di reato connesso, sulle dichiarazioni di Campanella Francesco, anch'egli sentito ex art. 210 c.p.p., e sulle **ammissioni di Riolo Giorgio il quale ha confessato, e confermato nel corso del dibattimento, di aver violato il dovere di segretezza connesso al suo ruolo di mar. del C.C., addetto alla installazione delle microspie e di aver rivelato la notizia dell'esistenza di intercettazioni ambientali in casa del capo-mafia Guttadauro Giuseppe al suo collega Borzacchelli Antonio il quale era, in quel periodo, intento a presentare la propria candidatura politica in una lista collegata a quella dell'on. Cuffaro Salvatore candidato alla Presidenza della Regione. Il Riolo lo aveva sconsigliato di candidarsi "proprio con il Cuffaro", aggiungendo che, in quel momento, il**

R.O.S. aveva in corso un servizio di intercettazione ambientale sul Guttadauro dal quale erano emerse cose poco piacevoli sul conto del Cuffaro e del Miceli. Dall'interrogatorio reso in dibattimento dal Riolo – riportato per esteso dal Tribunale (pagg. 975 e segg.) - emerge che l'infedele mar. del ROS confidò all'altro **“squallido traditore dello Stato”**, (così testualmente la sentenza di I grado a pag. 974), Borzacchelli che: a) erano in corso intercettazioni ambientali nell'abitazione del capo-mafia Guttadauro; b) che era emerso un rapporto Guttadauro, Miceli, Cuffaro; c) in particolare, che il **“Miceli si proponeva come portavoce del Cuffaro e il Guttadauro gli proponeva situazioni di cui lui (gli) avrebbe prospettato al Cuffaro, di ottenere ciò che egli chiedeva”** (pag. 978 sent. I grado).

La notizia, come ampiamente spiegato dai Giudici del merito, veniva dal Borzacchelli riferita al Cuffaro.

I successivi passaggi della notizia sono minuziosamente narrati dall'Aragona Salvatore – medico, in quel momento sottoposto ad indagini per il delitto di cui agli artt. 110 – 416 bis c.p., già condannato per partecipazione mafiosa e in stretti rapporti, anche di affari, con il capo del mandamento mafioso Guttadauro Giuseppe – il quale ha dichiarato di avere appreso da Miceli Domenico, suo collega medico, che era stato lo stesso Cuffaro a dire al Miceli – suo fraterno amico, collega e compagno di partito e di cui il Cuffaro conosceva i costanti contatti con il pluricondannato per mafia Guttadauro, capo del mandamento di Brancaccio – della esistenza della indagine e delle intercettazioni di conversazioni intercorse tra esso Miceli nell'abitazione di Guttadauro.

Più specificamente, il Cuffaro – subito dopo aver appreso la notizia, aveva appositamente convocato il Miceli e gli aveva confidato di aver saputo dal Borzacchelli – (*“mi disse Cuffaro e a lui glielo ha detto Borzacchelli”*: v. pag 111 sent. Tribunale Palermo dell' 8/03/2008 versata in atti) - che *“I ROS stavano indagando sul conto del Guttadauro perché lo ritenevano un personaggio in*

ascesa nel gotha di Cosa Nostra” e che speravano di catturare il latitante Matteo Messina Denatro attraverso suo fratello Carlo Guttadauro. Il Cuffaro aveva anche detto al Miceli **“Voi cautelatevi che io mi cautelo da me”**.

Precisava l'Aragona che il Miceli aveva trasmesso immediatamente la rivelazione ad esso Aragona il quale, a sua volta, l'aveva comunicata all'associato mafioso.

Sul punto, i Giudici di merito, oltre a riportare le precise dichiarazioni dell'Aragona, il quale ha ripetutamente affermato che la fonte di tutte le notizie da lui apprese era rappresentata da Salvatore Cuffaro, hanno messo in rilievo che il predetto Aragona, in data 12/6/2001, era stato registrato mentre comunicava al Guttadauro che **“a iddu Totò ci 'u rissi .., (mi) u' mannò a chiamari, ci rissi ..”** frase dal significato inequivocabile ulteriormente confermato dallo stesso Aragona il quale riferiva che l'espressione era proprio nel senso che il Cuffaro aveva mandato a chiamare il Miceli e gli aveva riferito la notizia.

Al momento della rivelazione che era stata intercettata una conversazione la quale concerneva il Guttadauro e il Miceli (e che l'Aragona riteneva essere una telefonata), il Guttadauro escludeva, quasi con certezza, che potesse trattarsi di una conversazione telefonica ma riteneva verosimile che potesse essere una intercettazione ambientale e, con molta insistenza, chiedeva all'Aragona di verificare, nel dettaglio, il contenuto della notizia con il Cuffaro con il quale l'Aragona doveva incontrarsi dopo qualche giorno; in particolare, il capo-mafia voleva conoscere il tipo di intercettazione, l'attribuzione delle voci registrate e, nel caso si trattasse di una ambientale, il luogo dove erano state collocate le microspie, in quanto aveva già due dubbi in proposito.

Dopo alcuni giorni, e precisamente il 15 di giugno di quell'anno – dopo che il giorno precedente l'Aragona aveva riferito al Guttadauro di non essere riuscito ad incontrarsi con il Cuffaro e che, quindi, di non avere avuto ancora alcuna notizia in ordine della presenza di microspie – una delle microspie, che erano state installate dal Riolo all'interno dell'abitazione del capo-mafia, veniva rinvenuta e disattivata ma, nel corso di tali operazioni, i componenti della

famiglia Guttadauro, che partecipavano alla ricerca, facevano riferimento alla circostanza di essere stati precedentemente avvertiti da soggetti in contatto proprio con Totò Cuffaro e tale conversazione veniva pure essa ugualmente registrata da altri apparati collocati sempre nelle stesse stanze.

In tale occasione venivano registrate le frasi pronunziate dalla moglie del Guttadauro, Gisella Greco *“meno male che ce l'hanno detto”* *“ragiuni, veru rajiuni avia Totò Cuffaro”*.

Quanto alla prima espressione, osserva questa Corte di legittimità che essa si ricollega alla già ricordata frase, registrata il 12/06/2001, dell'Aragona il quale comunica al Guttadauro che *“aiddu Totò ci u rissi”*. Corretta e ineccepibile è, pertanto, l'argomentazione del Giudice del merito secondo cui *“appare, quindi, chiaro come già il mero collegamento di tali due frasi – sul cui ascolto nessuno ha sollevato dubbi – sia sufficiente per concludere, anche al di là delle altre, plurime, rilevanti ed autonomamente significative prove emerse, per la partecipazione al fatto dell'imputato”* (pag. 941 sent. I grado).

Quanto alla seconda espressione – la cui interpretazione è stata contestata dalla difesa – si rileva che essa è stata ricostruita con ineccepibili argomenti logici dai Giudici del merito in considerazione delle opinioni espresse in proposito dai due periti fonici, entrambi periti di fiducia dell'A.G., dotati di specifiche competenze e pratici di dialetto siciliano (v. pagg. 925 – 940 sent. I grado; nonché pag. 435 sent. II grado).

Vanno, quindi, disattese le deduzioni difensive – (svolte in ordine alla interpretazione di tale ultima frase contenute nel terzo motivo del ricorso principale, e riprese sinteticamente nel secondo dei motivi nuovi, del 23/12/2010) – che devono ritenersi del tutto infondate anche alla luce dell'ulteriore circostanza, correttamente valorizzata dai Giudici del merito, che il Riolo – appreso da uno dei colleghi della sala ascolto che una delle microspie da lui stesso collocata nell'abitazione del Guttadauro era stata scoperta e disattivata – aveva proceduto all'ascolto, diverse volte, delle bobine relative al particolare momento del ritrovamento sentendo pronunciare chiaramente la frase *“Aveva*

ragione Totò", (v. pagg. 921 – 922 sent. I grado che riporta l'interrogatorio reso sul punto dal Riolo il quale ha, in buona parte, confermato l'accurata ricostruzione dallo stesso, in proposito, effettuata nel corso delle indagini preliminari, tentando, peraltro, di ridimensionare le precedenti dichiarazioni, limitando la frase suddetta a quella "*forse ha ragione ... forse aveva ragione*").

Tale circostanza veniva sostanzialmente confermata dal teste Gianluca De Venuto, collega del Riolo e membro della c.d. *squadra tecnica del ROS*, il quale, nel corso dell'esame reso all'udienza del 13 marzo 2007, confermava per intero il contenuto della dichiarazione resa in dibattimento dal Riolo. Il De Venuto, in particolare, non solo era stato presente alle fasi dell'ascolto e del riascolto, da parte del Riolo, della conversazione intercettata al momento del rinvenimento, ^{me ne sono anche accorto dello stesso che} era stata registrata una frase ("*aveva ragione*") dalla quale si evinceva, in modo evidente, che le persone presenti in casa Guttadauro erano state preventivamente avvertite della presenza di microspie in casa.

Dopo l'ascolto, il Riolo - resosi conto della estrema pericolosità della frase pronunciata nei luoghi della intercettazione - si era precipitato ad avvertire il Borzacchelli e a riferirgli che la frase del ritrovamento era stata registrata e che in quel contesto erano state captate frasi dei Guttadauro che palesavano i canali di informazione attraverso altre apparecchiature di registrazione.

Tale episodio dava, poi, vita ad una ulteriore catena di rivelazioni ed, in particolare, all'episodio del 24 giugno 2001, giorno dedicato alle elezioni dell'Assemblea Regionale ed in cui si svolgeva un incontro tra tutti i candidati del partito e movimento del Cuffaro, presso il ristorante Riccardo III di Monreale. Dopo la cena l'Aragona riferiva di avere notato che Miceli e Borzacchelli si appartavano a discutere e che i due venivano raggiunti anche dal Cuffaro; immediatamente dopo, Miceli lo aveva raggiunto e gli aveva testualmente detto "*siamo rovinati*". Precisava l'Aragona che il Miceli gli aveva espressamente detto che, nel corso del colloquio che aveva appena avuto con il Cuffaro e il Borzacchelli, aveva appreso che il Guttadauro aveva scoperto una microspia

nascosta nell'*abat jour* del suo salotto e che, durante l'operazione di rinvenimento della microspia, era stata captata la frase in cui si affermava *"avevano ragione"* che poteva metterli a rischio. L'Aragona consigliava, quindi, Miceli di interrompere completamente i suoi rapporti col Guttadauro e si proponeva di andare ad avvisare l'associato mafioso della presenza di ulteriori microspie.

Presente alla cena e alla discussione vi era Vassallo Renato – un vecchio amico dell'Aragona e del Miceli e buon conoscitore del Cuffaro – che ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni dell'Aragona.

Logiche e convincenti sono le argomentazioni dei Giudici di merito i quali hanno *"evidenziato come proprio l'ascolto di quella frase aveva definitivamente convinto il Riolo del fatto che il Guttadauro era stato avvertito dell'esistenza di intercettazioni a suo carico e, soprattutto, che era stato "Totò" a far pervenire al Guttadauro quell'informazione che aveva ricevuto dal Borzacchelli (al quale l'aveva data lo stesso Riolo). Se così non fosse, non troverebbe alcuna logica spiegazione il fatto che il Riolo, immediatamente dopo aver ascoltato quella frase, avesse cercato di incontrare il Borzacchelli ed il Cuffaro per chiedere conto del loro comportamento. L'unica spiegazione di tale condotta aderente alla logica consiste per l'appunto nell'effettivo ascolto della suddetta frase che aveva convinto definitivamente il Riolo che "Totò" fosse stato il tramite del passaggio della notizia che lui stesso aveva rivelato al Borzacchelli"* (pagg. 923 – 924 sent. I grado).

Sulla base di tali risultanze processuali e segnatamente delle dichiarazioni dell'Aragona e delle registrazioni delle frasi suddette (sia di quest'ultimo che della Greco), è del tutto ininfluyente, a differenza di quanto assume la difesa (sempre nel **terzo motivo del ricorso principale e nel secondo dei motivi nuovi del 23/12/2010**), accertare se il Riolo, dopo l'ascolto della conversazione intercettata, avvertì solo il Borzacchelli come ritiene la difesa, ovvero anche il Cuffaro, e se il teste Vassallo sentì effettivamente la frase profferita, secondo l'Aragona, dal Miceli *"siamo rovinati"*, avendo il teste, comunque, dichiarato – e la circostanza

risulta testualmente dalla deposizione dibattimentale riportata per esteso nei motivi di ricorso (pagg. 77 – 79) – di aver assistito all'animata discussione tra il Miceli e l'Aragona i quali erano *“preoccupatissimi”*, poiché *“erano state scoperte le microspie e si beccavano l'un l'altro perché era venuta fuori questa notizia che c'erano delle microspie piazzate a casa del Guttadauro”*. Ha aggiunto il teste che l'Aragona gli aveva chiesto di accompagnarlo in auto nella zona di Aspra a Bagheria per andare a trovare Carlo, (fratello del Guttadauro Giuseppe), o parenti di quest'ultimo in quanto doveva dare l'importante comunicazione ma egli, avendo compreso i rischi connessi a tale comunicazione, aveva chiesto all'Aragona di esonerarlo da tale incombenza.

Allo stesso modo, sempre a differenza di quanto assume la difesa (sempre nel terzo motivo del ricorso principale e nel secondo dei motivi del 23/12/2010), non è assolutamente *“pregnante”*, nel contesto della vicenda come accertata dalle inoppugnabili risultanze processuali prima evidenziate, l'*episodio Greco Vincenzo* (cognato del Guttadauro).

Ancora va evidenziato che la circostanza secondo la quale l'Aragona aveva fatto riferimento ad una telefonata intercettata e non alla captazione ambientale, è stata correttamente ritenuta dai Giudici di merito – a differenza di quanto infondatamente assume la difesa (sempre nel terzo motivo del ricorso principale) – *“del tutto ininfluyente per la valutazione giuridica del fatto ed ancora più ininfluyente si è rivelata per gli stessi Aragona e Guttadauro, posto che costoro, nella conversazione del 12 giugno 2001, davano per certo che non potesse essere una conversazione telefonica e che dovesse per forza trattarsi di una ambientale, tanto che il Guttadauro voleva sapere dove erano collocate le cimici visto che lui aveva il dubbio su due posti”* (pag. 987 sent. I grado).

Del resto, il nucleo essenziale della notizia, così come rivelata dal Cuffaro al Miceli, era sicuramente vero, sicché corretta è l'argomentazione dei Giudici di merito che *“la notizia era rimasta autentica nel suo contenuto essenziale: vi era una intercettazione (poco importa se telefonica od ambientale) che riguardava Peppino Guttadauro e Mimmo Miceli)”*.

È stato, ancora, correttamente osservato dai Giudici di merito che la notizia era, poi, dotata del carattere dell'assoluta specificità e novità: era, cioè, una notizia specifica che introduceva un dato di conoscenza del tutto nuovo per coloro i quali la ricevevano e che aveva determinato importantissime conseguenze, così individuate già dal primo Giudice (pagg. 987 - 988):

- in primo luogo aveva costretto l'Aragona, il Miceli e il Guttadauro a diradare i loro contatti ed aveva causato un *vulnus* reale di notevole importanza per la campagna elettorale del Miceli tanto da determinare, probabilmente, la sua mancata elezione;
- **ma soprattutto aveva determinato la scoperta della microspia che, di fatto, aveva bruscamente interrotto, come si dirà più ampiamente in seguito, una delle indagini antimafia di maggiore rilievo.**

Alla stregua delle considerazioni finora svolte, può conclusivamente affermarsi che il percorso che la notizia segreta ha seguito (Riolo – Borzacchelli – Cuffaro – Miceli – Aragona – Guttadauro) è stato puntualmente ricostruito attraverso una disamina critica approfondita da parte dei Giudici del merito delle plurime e concordi emergenze processuali, svolta nel pieno rispetto dei criteri legali e della logica ed alla luce dei principi previsti dalla legge, così come interpretati da questa Suprema Corte in tema di valutazione della prova.

Del tutto infondate devono, pertanto, ritenersi le doglianze – la gran parte delle quali si risolvono in censure di puro merito – avanzate dalla difesa nel terzo motivo del ricorso principale e nel primo degli ulteriori motivi nuovi (del 30/12/2010) con le quali si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la non corretta valutazione delle dichiarazioni dell'Aragona.

Deve al riguardo affermarsi la completa logicità e conformità ai canoni di cui all'art. 192 c. 3 cod. proc. pen. del giudizio di merito che ha riconosciuto piena valenza delle dichiarazioni accusatorie, stante la credibilità dell'Aragona, che, pur non avendo assunto formalmente la qualifica di collaboratore di Giustizia, ha reso dichiarazioni *“sempre logiche, coerenti, ben argomentate”* puntualmente riscontrate, come si è già più volte evidenziato, da vari elementi esterni ed

autonomi (v. le intercettazioni in casa Guttadauro e quelle eseguite in carcere nel corso della detenzione dello stesso Aragona; le dichiarazioni confessorie di Giorgio Riolo; quelle dell'avv. Zanghì; il confronto tra questi e l'avv. Caputo). Non è stato da alcuno confutato che le dichiarazioni rese dall'Aragona in ordine agli aspetti che attengono ai rapporti mafia politica, alle elezioni regionali del 2001 ed alle fughe di notizie oggetto del presente procedimento siano state sempre chiare e coerenti, prive di rancore o vendetta anche nel corso del controesame delle difese in cui non ha mostrato incertezze o esitazioni ed ha mantenuto un livello di coerenza tale da non lasciare dubbi circa la sua attendibilità intrinseca nonché di quella estrinseca, dal momento che ogni qual volta il Giudice di merito ha sottoposto a verifica esterna il contenuto delle dichiarazioni rese dall'Aragona, le stesse hanno sempre resistito al vaglio critico e sono state corroborate da riscontri anche individualizzanti. Il giudice di merito ha logicamente evidenziato che nelle intercettazioni dei colloqui in carcere Aragona, *"abbandonato al suo destino dai suoi ex amici"* - (significativa in proposito è l'espressione del Cuffaro che aveva chiesto al Miceli e, per suo tramite, anche all'Aragona *"di starsene zitti e farsi la galera"*) - non ha espresso alcun motivo di rancore nei riguardi degli accusati che pretendevano da lui silenzio, omertà ed acquiescenza.

Ed, a tale proposito, va ricordato l'episodio – cui i Giudici del merito hanno attribuito la valenza di un *"ulteriore riscontro formidabile alla deposizione dell'Aragona"* - concernente il tentativo posto in essere dall'imputato con il concorso di altri, di ottenere il silenzio compiacente dell'Aragona nelle fasi successive all'arresto di costui. L'episodio – già accuratamente ricostruito nella sentenza di I grado – è stato così valorizzato dalla Corte territoriale (pagg. 532 e segg.):

"Nel corso di una conversazione al carcere con la moglie successiva all'esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare datata 4 settembre 2003, l'Aragona aveva modo di sfogarsi riferendo che l'avvocato Caputo, Sindaco di Monreale, aveva contattato altro soggetto per fargli sapere che avrebbe dovuto avvalersi della facoltà di non rispondere. Il contenuto di detto colloquio veniva

chiarito dall'avv. Zanghì, difensore dell'Aragona, escusso nel dibattimento di primo grado, nel corso del quale riferiva che il giorno precedente l'interrogatorio di garanzia dell'Aragona era stato contattato dal collega avv. Caputo, con il quale aveva comuni trascorsi professionali, il quale espressamente gli diceva: "tu assisti Aragona il Presidente gradirebbe che si avvalesse della facoltà di non rispondere", facendo un chiaro ed esplicito riferimento alla volontà del Presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro. Ma non è tutto; infatti l'indomani pomeriggio, dopo che nella mattinata l'Aragona aveva risposto alle domande del G.I.P. nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il Caputo si era nuovamente recato sotto casa sua e gli aveva chiesto come fosse andato l'interrogatorio; appreso che Aragona "aveva fatto quello che doveva fare", e cioè che aveva seguito liberamente le sue scelte il Caputo rispondeva che si sarebbe immediatamente recato dal Presidente Cuffaro a riferirgli quanto appena appreso".

A seguito di confronto con il Caputo – che, sentito come teste, aveva negato qualsiasi intervento presso l'Aragona tramite il suo legale di fiducia per conto del Cuffaro – il Tribunale concludeva per la "solidità monolitica" della deposizione dei fatti esposta dall'avv. Zanghì anche avuto riguardo alle numerose contraddizioni ed inverosimiglianze emerse dalla deposizione del Caputo culminate nella precisazione, smentita dai controlli effettuati presso il servizio scorte, di essersi trovato fuori Palermo il giorno del secondo incontro successivo all'interrogatorio di Aragona, quando, invece, risultava proprio essersi trattenuto in città ed essere stato regolarmente accompagnato dal servizio assicuratosgli dalle forze dell'ordine. Del resto, l'Aragona, nel corso del suo esame dibattimentale, aveva già spiegato, fin nei minimi dettagli, tutti gli elementi di tale colloquio sicché, anche in tale occasione, le sue dichiarazioni avevano trovato, per l'ennesima volta, piena conferma in plurimi ed estrinseci elementi di prova.

Ritiene, quindi, questa Corte regolatrice che anche in ordine a tale argomento può concludersi che, sulla base del contenuto già chiaro della conversazione ambientale tra l'Aragona e la moglie, delle dichiarazioni dello stesso e

successiva deposizione testimoniale dello Zanghi, accuratamente valutata nella sua completa attendibilità dai Giudici del merito, è rimasto, quindi, indiscutibilmente provato che Cuffaro cercò di ottenere il compiacente silenzio dell'Aragona; ed è rimasto, altresì, provato che tale episodio costituisce un imponente riscontro alle affermazioni dell'Aragona in ordine al coinvolgimento del Cuffaro nella diffusione di notizie riservate a beneficio del Miceli e del Guttadauro.

Ne consegue, quindi, la assoluta infondatezza delle censure, peraltro generiche, avanzate dalla difesa (sempre nel terzo motivo del ricorso principale), in ordine alla rilevanza dell'episodio, così come ritenuta dai Giudici del merito.

In proposito, già il Giudice di I grado aveva, in maniera logica e convincente, spiegato che *“un intervento sul difensore dell'Aragona inteso a richiedere il silenzio e l'omertà di quest'ultimo, subito dopo il suo arresto e nella imminenza dell'interrogatorio di garanzia, non può trovare alcuna spiegazione sul piano logico se non quella del pieno coinvolgimento del Cuffaro nella vicenda della diffusione di notizie coperte da segreto. Appare, infatti, evidente come un soggetto estraneo ai fatti e che non avesse nulla da temere non avrebbe avuto alcun motivo plausibile per prodigarsi immediatamente allo scopo di tentare di alterare l'ordinario svolgimento delle dinamiche processuali, in particolare, condizionando i meccanismi di acquisizione delle prove in sede di interrogatorio di garanzia”* (pag. 953 – 954 sent. I grado).

Altrettanto corretta è la conclusione sul punto della Corte territoriale: *“Non può, invero, revocarsi in dubbio come il tentativo del Cuffaro di influenzare la condotta processuale di un coindagato a titolo di concorso nello stesso reato, suggerendogli il silenzio (o, se si preferisce, invitandolo all'omertà in virtù della sua preminente posizione di forza), costituisca una esplicita e patente dimostrazione di un preciso interesse ad inquinare le prove. Ora per valutare il significato di detto comportamento occorre precisare quale interesse specifico mosse Cuffaro a cercare il silenzio di Aragona; per fare ciò bisogna ricostruire il particolare momento storico in cui avviene detto comportamento e*

cioè la condizione dell'imputato successivamente agli arresti di molti dei soggetti coinvolti nel presente giudizio. A quella data il Cuffaro era già consapevole di essere indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e che Aragona, Miceli e Guttadauro erano stati tutti coinvolti in altri analoghi fatti di reato che avevano determinato l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale degli stessi. Bisognava quindi intervenire per impedire che le dichiarazioni di alcuni dei predetti potessero fare emergere lo svolgimento di quei fatti specificamente avvenuti in occasione delle elezioni regionali del 2001 e che erano culminati nella determinazione di candidare il Miceli su sollecitazione proveniente dall'associato mafioso Guttadauro al quale poi erano state trasmesse, tramite Miceli stesso, informazioni riguardanti il suo coinvolgimento in attività investigative" (pag. 534).

Alla stregua di tali considerazioni deve dichiararsi l'infondatezza del **terzo motivo del ricorso principale** e del **primo degli ulteriori motivi nuovi** (del 30/12/2010)

7.6.2.3 Stabilito, pertanto, che le dichiarazioni dell'Aragona, le dichiarazioni rese dal Riolo, l'ascolto della frase registrata, le intercettazioni ambientali e le perizie foniche – risultanze tutte univoche e convergenti – forniscono il dato assolutamente certo che l'imputato Cuffaro Salvatore rivelò al Miceli – in quel momento sottoposto ad indagini per il delitto di cui agli artt. 110 – 416 bis c.p. - notizie coperte dal segreto investigativo, occorre adesso esaminare, in maniera più approfondita, le questioni principali della vicenda e, cioè, se il Cuffaro, nel riferire la notizia al Miceli, volesse che la rivelazione raggiungesse l'associato mafioso Guttadauro e, nella ipotesi affermativa, se fosse consapevole di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa, integrandosi così le ipotesi di rivelazione e di favoreggiamento aggravati ex art. 7 D.L. 152/91, aggravante esclusa in I grado e affermata nel giudizio di appello.

Si darà, così, risposta alla maggior parte dei motivi di ricorso ed, in particolare, a quelli da quattro a nove del ricorso principale, due e tre dei motivi nuovi (del 23/12/2010) e da due a quattro degli ulteriori motivi nuovi (del 30/12/010).

La vicenda va, quindi, ulteriormente sviluppata con riferimento specifico alle figure dei protagonisti (Cuffaro – Aragona – Miceli – Guttadauro) e alle loro condotte – ampiamente descritte dal Giudice del merito – iniziando proprio da quelle dell'imputato **Cuffaro Salvatore**.

7.6.2.4 Cuffaro Salvatore: Tutto il compendio probatorio raccolto all'esito della compiuta istruzione dibattimentale (in particolar modo le convergenti dichiarazioni rese da Salvatore Aragona e Francesco Campanella, riscontrate dal contenuto delle conversazioni captate e dalle ammissioni dell'imputato Riolo Giorgio), ha dimostrato come: **Cuffaro Salvatore** – medico radiologo, uomo politico a livello nazionale del partito UDC, candidato nelle elezioni regionali del giugno 2001 alla carica di Governatore della Regione siciliana, elezione, poi, effettivamente avvenuta – aveva stipulato con il mar. del Raggruppamento Speciale dei CC. **Borzacchelli Antonio** – *“traditore dell'arma dei CC. e delle Istituzioni per brama di potere di denaro”* (così testualmente il Giudice di I grado a pag. 811) un **accordo criminoso**, (così testualmente, ancora, la sentenza di I grado a pag. 810 e quella di II grado a pag. 423), ben preciso in forza del quale quest'ultimo avrebbe sistematicamente ricercato e riferito al primo tutte le notizie segrete concernenti indagini in corso sia a suo carico che nei confronti di ogni altro soggetto a lui vicino per amicizia personale ovvero per affinità politica. In cambio dell'assolvimento di tale prezioso ruolo informativo - la cui illiceità, evidentemente, era *in re ipsa* e doveva, pertanto, essere ben chiara ad entrambi — il Borzacchelli avrebbe ottenuto alcuni vantaggi tra cui la candidatura alle elezioni regionali ed il sostegno elettorale del Cuffaro, con la ragionevole certezza della sua elezione a deputato regionale. Ed infatti, il Borzacchelli – che non aveva alcun retroterra elettorale e non portava voti – veniva inserito dal Cuffaro come **primo dei candidati nella lista “Biancofiore”, lista c.d.**